SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 137° — Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 23 maggio 1996 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 82

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1996, n. **281.**

Regolamento recante modalità e termini per il versamento del contributo previsto dall'art. 2, comma 30, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1996, n. **282.**

Regolamento recante la disciplina dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

96G0296-96G0297

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 maggio 1996.

Costituzione del comitato consultivo istituito presso il Ministero del commercio con l'estero dall'art. 5 della legge 27 febbraio 1992, n. 222, recante norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 5 e 16 della legge 27 febbraio 1992, n. 222, recante norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 1995 con il quale sono stati nominati i componenti del comitato consultivo;

Viste le nuove, motivate, designazioni effettuate in proposito dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'interno e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le note del 20 febbraio 1996 con le quali sono stati richiesti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Tenuto conto che, decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, il decreto può essere emesso anche in mancanza di detto parere;

Considerata la necessità di emanare un nuovo decreto;

Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato consultivo, istituito presso il Ministero del commercio con l'estero dall'art. 5 della legge 27 febbraio 1992, n. 222, è così composto:

Macchia dott. Massimo, ministro plenipotenziario di seconda classe, presidente;
Tripedi dott. Carlo, consigliere di ambasciata, presidente supplente.

Ministero degli affari esteri:

Frugazzola dott. Mario, ministro plenipotenziario di seconda classe, membro effettivo;
Perugini dott. Andrea, consigliere di legazione, membro supplente.

Ministero della difesa:

Manenti Alberto, 1° dirigente, membro effettivo;
Salvatori dott. Paolo, 1° dirigente, membro supplente;
Piacentini dott.ssa Rossella, 1° dirigente, membro supplente;
Cipolla Giovanni, 1° dirigente, membro supplente.

Ministero dell'interno.

Celeste dott. Romano, membro effettivo;
Sgaraglia dott.ssa Maria Teresa, membro supplente;
Falchi dott. Francesco, membro supplente;
Barbato dott. Fabio, membro supplente.

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Silvestrini dott. Pietro, membro effettivo;
Cuzzoni dott. Alfredo, membro supplente;
De Giglio ing. Franco, membro supplente;
Russo dott. Nicolino, membro supplente.

Ministero del tesoro:

Pansini dott.ssa M. Concetta, membro effettivo;
Gallo dott.ssa Rosa, membro supplente;
Capolupo dott. Modestino, membro supplente;
Senzacqua Chierichini dott.ssa A. Maria, membro supplente.

Ministero delle finanze:

Di Monaco dott. Antonio, membro effettivo;
Di Vincenzo rag. Giovanni, membro supplente;
Paglia rag. Angelo, membro supplente;
Maiolo dott. Renato, membro supplente.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Neri dott. Pierluigi, membro effettivo;
Di Russo dott. Michele, membro supplente.

Ministero del commercio con l'estero:

Borghese dott. Claudio, membro effettivo;
Tedone dott.ssa Gabriella, membro effettivo;
Reali Clara, membro supplente;
Gandola Paola, membro supplente.

Art. 2.

Le funzioni di segreteria sono svolte dalla dott.ssa Gabriella Tedone e, in sua assenza o impedimento, dalla sig.ra Clara Reali o dalla sig.ra Paola Gandola.

La segreteria è coadiuvata nello svolgimento delle sue funzioni dalla sig.ra Aurora Maltesu e dalla sig.ra Maria Rosaria Amodeo, entrambe del Ministero del commercio con l'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1996

Il Presidente: DINI

96A3142

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 maggio 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le direzioni regionali delle entrate per la Calabria e per la Sicilia hanno comunicato il mancato funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari nei giorni a fianco indicati per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

commissione tributaria provinciale di Messina, ufficio del registro di Lipari, ufficio del registro di Acireale, ufficio delle imposte dirette di Sant'Agata di Militello, ufficio del registro di Taormina nei giorni 26 e 27 aprile 1996;

direzione regionale delle entrate della Sicilia, sezione staccata di Catania, commissione tributaria provinciale di Catania, ufficio del registro di Sant'Agata di Militello, commissione tributaria di primo grado di Patti nei giorni 29 e 30 aprile 1996;

direzione regionale delle entrate per la Calabria, sezione staccata di Cosenza in data 30 aprile 1996;

direzione regionale delle entrate per la Sicilia, sezione staccata di Palermo nei giorni 2 e 3 maggio 1996;

ufficio del registro atti civili, ufficio del registro bollo e demanio e ufficio del registro successioni di Palermo, ufficio del registro di Misilmeri, ufficio imposte dirette di Messina nei giorni 3 e 4 maggio 1996;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

Regione Calabria:

direzione regionale delle entrate per la Calabria, sezione staccata di Cosenza in data 30 aprile 1996;

Regione Sicilia:

commissione tributaria provinciale di Messina, ufficio del registro di Lipari, ufficio del registro di Acireale, ufficio imposte dirette di Sant'Agata di Militello, ufficio del registro di Taormina nei giorni 26 e 27 aprile 1996;

direzione regionale delle entrate della Sicilia, sezione staccata di Catania, commissione tributaria provinciale di Catania, ufficio del registro di Sant'Agata di Militello, commissione tributaria di primo grado di Patti nei giorni 29 e 30 aprile 1996;

direzione regionale delle entrate per la Sicilia, sezione staccata di Palermo nei giorni 2 e 3 maggio 1996;

ufficio del registro atti civili, ufficio del registro bollo e demanio e ufficio del registro di Palermo, ufficio del registro di Misilmeri, ufficio imposte dirette di Messina nei giorni 3 e 4 maggio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A3145

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 maggio 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Napoli.

IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria 22 febbraio 1996 nella provincia di Napoli;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Napoli: tromba d'aria del 22 febbraio 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Massa Lubrense, Sorrento.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1996

Il Ministro: LUCHETTI

96A3148

DECRETO 16 maggio 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Calabria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 1° gennaio 1996 al 31 marzo 1996 nella provincia di Cosenza;

gelate dal 15 febbraio 1996 al 15 marzo 1996 nella provincia di Vibo Valentia;

gelate dal 5 marzo 1996 al 15 marzo 1996 nella provincia di Catanzaro;

gelate dal 5° marzo 1996 al 15 marzo 1996 nella provincia di Reggio Calabria;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Catanzaro: gelate dal 5 marzo 1996 al 15 marzo 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), e), f)*, nel territorio dei comuni di Catanzaro, Curinga, Davoli, Feroleto Antico, Lamezia Terme, Maida, Montepaone, Petrizzi, Pianopoli, San Sostene, Satriano, Simeri Crichi, Soverato;

Cosenza: gelate dal 1° gennaio 1996 al 31 marzo 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), e)*, nel territorio dei comuni di Cassano allo Ionio, Castrovillari, Corigliano Calabro, Rossano, San Demetrio Corone, Spezzano Albanese, Terranova da Sibari, Villapiana;

Reggio di Calabria: gelate dal 5 maggio 1996 al 15 marzo 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Anoia, Candidoni, Cinquefrondi, Cittanova, Feroleto della Chiesa, Gioia Tauro, Laureana di Borrello, Melicucco, Molochio, Oppido Mamertina, Polistena, Rizziconi, Rosarno, San Pietro di Caridà, San Procopio, Seminara, Serrata, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio;

Vibo Valentia:

gelate dal 15 febbraio 1996 al 15 marzo 1996, provvidenze di cui all 'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Francavilla Angitola, Pizzo, Ricardi;

gelate dal 15 febbraio 1996 al 15 marzo 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Francavilla Angitola, Francica, Gerocarne, Pizzo, Soriano Calabro, Stefanaconi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1996

Il Ministro: LUCHETTI

96A3149

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 1° febbraio 1996.

Determinazione delle tariffe relative alle cure urgenti ospedaliere prestate dal Servizio sanitario nazionale ai cittadini italiani e stranieri non assicurati.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come integrato dall'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del decreto stesso, che prevede il diritto per gli stranieri presenti sul territorio nazionale alle cure urgenti ospedaliere per malattia, infortunio e maternità nei presidi pubblici e convenzionati;

Considerato che il richiamato art. 5 prevede che le rette di degenza e le tariffe, che devono essere corrisposte per le suindicate cure urgenti ospedaliere dai cittadini stranieri non aventi titolo all'assistenza sanitaria a carico del Servizio sanitario nazionale, sono determinate con il provvedimento di cui all'art. 63, quarto comma, della richiamata legge n. 833 del 1978, nel testo modificato dall'art. 15 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441;

Ritenuto necessario stabilire che le tariffe determinate ai sensi del predetto art. 5 della legge n. 33/1980 debbano essere applicate, in caso di temporaneo soggiorno in Italia, anche nei confronti dei cittadini italiani residenti all'estero e non assicurati al Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618;

Visto l'art. 19, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che prevede per gli emigrati, che rientrino temporaneamente in patria, il diritto di accesso ai servizi di assistenza sanitaria della località in cui si trovano;

Visto il precedente decreto 8 settembre 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1994), con il quale sono state determinate per gli anni 1993 e 1994 le rette di degenza e le tariffe dovute al Servizio sanitario nazionale dai predetti cittadini italiani e stranieri per le cure urgenti ospedaliere;

Vista la nuova disciplina di determinazione del costo delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Visto il decreto emanato dal Ministro della sanità in data 15 aprile 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1994), con il quale, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 8 soprarichiamato del decreto legislativo n. 502/1992, sono stati determinati i criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni ospedaliere, specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio e riabilitative;

Visto il decreto adottato dal Ministro della sanità in data 14 dicembre 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 24 dicembre 1994), che in esecuzione dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 603, determina le tariffe per le prestazioni di assistenza ospedaliera che devono essere corrisposte ai soggetti erogatori di cui all'art. 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive integrazioni e modificazioni, a fronte delle singole prestazioni rese agli assistiti, da parte delle regioni e province autonome che alla data del 1° gennaio 1995 non abbiano adottato propri provvedimenti di determinazione delle suddette tariffe;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 362 (*Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1995), che reitera ulteriormente le disposizioni di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 603;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno 1995, per le prestazioni ospedaliere urgenti per malattia, infortunio e maternità, erogate — ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 — ai cittadini stranieri non assicurati al Servizio sanitario nazionale, devono essere corrisposte dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, in base alle disposizioni vigenti, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome, ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

2. Le regioni e le province autonome, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano adottato i provvedimenti di determinazione delle nuove tariffe secondo le prescrizioni del soprarichiamato art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992, applicano, in via transitoria, le tariffe fissate con decreto del Ministro della sanità emanato in data 14 dicembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 24 dicembre 1994.

Art. 2.

1. Le tariffe, determinate ai sensi del precedente articolo, si applicano altresì per le prestazioni ospedaliere urgenti erogate a cittadini italiani non residenti in Italia e non assicurati al Servizio sanitario nazionale.

2. Ai cittadini italiani residenti all'estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato, certificato dall'ufficio consolare italiano competente per territorio, le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate a titolo gratuito e per un periodo massimo di novanta giorni nell'anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie.

3. Per i cittadini italiani con attività di lavoro all'estero, individuati dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica e le direttive impartite in materia dal Ministero della sanità.

Art. 3.

La procedura di determinazione delle tariffe relative alle prestazioni ospedaliere urgenti, erogate ai soggetti di cui ai precedenti articoli 1 e 2, stabilita con il presente decreto, rimane valida anche per gli anni successivi al 1995, perdurando la disciplina di remunerazione delle prestazioni sanitarie ai soggetti erogatori prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 1996

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

p. *Il Ministro del tesoro*
GIARDA

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 37

96A3159

DECRETO 17 maggio 1996.

Elenco delle strutture abilitate alla prescrizione delle specialità medicinali antiretrovirali per l'infezione da HIV.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1991, ed in particolare l'art. 2;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con il quale si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 53, e successive modificazioni;

Considerate le indicazioni espresse dalla Commissione nazionale contro l'AIDS in data 3 marzo 1994;

Visti gli elementi forniti dalle regioni e le province autonome;

Vista la proposta della Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS di cui alla riunione del 21 giugno 1995;

Visto il parere espresso dalla Commissione unica del farmaco nella seduta del 25 marzo 1996;

Decreta:

1. Ferma restando la modalità di impiego e di distribuzione ospedaliera, le specialità medicinali antiretrovirali per la terapia dell'infezione da HIV classificate in classe «A» con nota 37, possono essere dispensate in regime di Servizio sanitario nazionale delle farmacie aperte al pubblico su prescrizione delle strutture di cui all'allegato elenco.

2. Il decreto 4 novembre 1991 è abrogato.

Roma, 17 maggio 1996

Il Ministro: GUZZANTI

ALLEGATO

ELENCO STRUTTURE ABILITATE ALLA PRESCRIZIONE DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI ANTIRETROVIRALI PER L'INFEZIONE DA HIV.

Reparto ospedale	U.S.L.	Città
Regione Abruzzo:		
Divisione malattie infettive - Ospedale «S. Filippo e Nicola»	—	Avezzano (L'Aquila)
Divisione malattie infettive - Ospedale «SS. Annunziata»	—	Chieti
Divisione malattie infettive - Ospedale «S. Salvatore»	—	L'Aquila
Divisione malattie infettive - «Spirito Santo»	—	Pescara
Divisione malattie infettive - Ospedali riuniti «Mazzini»	—	Teramo
Divisione malattie infettive - «Ospedale civile»	—	Vasto (Chieti)
Regione Basilicata:		
Reparto malattie infettive - Centro di riferimento AIDS * - Ospedale «S. Carlo»	—	Potenza
Farmacia - Ospedale «S. Carlo»	—	Potenza
Reparto malattie infettive - Centro di riferimento AIDS - Ospedale Nuovo	—	Matera
Farmacia - Ospedale Nuovo	—	Matera
Regione Calabria:		
Divisione di malattie infettive - Ospedale Pugliese di Catanzaro	U.S.L. 7	Catanzaro
Divisione di malattie infettive - Ospedale «Annunziata» di Cosenza	U.S.L. 4	Cosenza
Divisione di malattie infettive - Ospedale «S. Giovanni di Dio» di Crotone	U.S.L. 5	Crotone

Reparto ospedale	U.S.L.	Città
Unità operativa di malattie infettive - Ospedale civile di Lamezia Terme	U.S.L. 6	Lamezia Terme (Catanzaro)
Divisione di malattie infettive - Ospedale «Jazzolino» di Vibo Valentia	U.S.L. 8	Vibo Valentia
Divisione di malattie infettive - Ospedale riuniti di Reggio Calabria	U.S.L. 11	Reggio Calabria
Unità operativa malattie infettive c/o Policlinico «Mater Domini» Facoltà di medicina e chirurgia di Catanzaro - Università di Reggio Calabria	U.S.L. 7	Catanzaro
Centro emofilia - Ospedale Pugliese di Catanzaro Day Hospital	U.S.L. 7	Catanzaro
Regione Campania:		
Clinica malattie infettive - Facoltà di medicina e chirurgia - Università «Federico II»	—	Napoli
Clinica malattie infettive - Facoltà di medicina e chirurgia - «II Ateneo di Napoli»	—	Napoli
Reparti patologie da HIV - Ospedale «Cotugno»	—	Napoli
Dipartimento di pediatria - Facoltà di medicina e chirurgia - Università «Federico II»	—	Napoli
Reparto di pediatria - Ospedale «S.S. Annunziata»	—	Napoli
Sezione patologie da HIV - Reparto malattie infettive - Ospedale civile	—	Avellino
Sezione patologie da HIV - Reparto malattie infettive - Ospedale «G. Rummo»	—	Benevento
Sezione patologie da HIV - Reparto malattie infettive - Ospedale civile	—	Caserta
Sezione patologie da HIV - Reparto malattie infettive - Ospedale civile	—	Salerno
Regione Emilia-Romagna:		
Malattie infettive - Ospedale «Maggiore»	—	Bologna
Malattie infettive - Ospedale «S. Orsola»	—	Bologna
Malattie infettive - Ospedale civile	—	Piacenza
Malattie infettive - Policlinico	—	Modena
Malattie infettive Arcispedale «S. Maria Nuova»	—	Reggio Emilia
Malattie infettive - Ospedali riuniti	—	Parma
Malattie infettive - Arcispedale «S. Anna»	—	Ferrara
Malattie infettive - Ospedale «Bufalini»	—	Cesena (Forlì)
Malattie infettive - Ospedale degli infermi	—	Rimini
Malattie infettive - Ospedale «Morgagni-Pierantoni»	—	Forlì
Malattie infettive - Ospedale per gli infermi	—	Faenza (Ravenna)
Malattie infettive - Ospedale «S. Maria delle Croci»	—	Ravenna

Reparto ospedale	U.S.L.	Città
Regione Friuli-Venezia Giulia.		
Tutti i reparti di malattie infettive, di oncologia medica e di medicina generale degli ospedali del territorio regionale.		
Regione Lazio:		
Dipartimento di malattie infettive e tropicali: 3 divisioni universitarie; 1 divisione ospedaliera; 1 divisione pediatrica (nella prima divisione universitaria) - Servizio speciale di immunologia ed allergologia clinica - Ematologia - Istituto di pediatria - Centro di riferimento AIDS * - Unità di trattamento a domicilio ** «Policlinico Umberto I»	—	Roma
I divisione malattie infettive - II divisione malattie infettive - III divisione malattie infettive - Sezione di malattie infettive dell'infanzia - Centro di riferimento AIDS * - Centro di coordinamento dei trattamenti a domicilio ** - Unità di trattamento a domicilio ** - Ospedale «Lazzaro Spallanzani»	—	Roma
Istituto clinica malattie infettive - Divisione malattie infettive - Day Hospital malattie infettive - Ambulatorio - Centro di riferimento AIDS * - Unità di trattamento a domicilio ** - Clinica pediatrica - Policlinico «Agostino Gemelli»	—	Roma
Divisione malattie infettive - Unità operativa di III livello *** Ospedale «Bambino Gesù» IRCCS	—	Roma
Divisione malattie infettive - Centro di riferimento AIDS * - Unità di trattamento a domicilio ** «Maria Goretti»	—	Latina
Divisione malattie infettive - Centro di riferimento AIDS * - Unità di trattamento a domicilio ** - Ospedale «Umberto I»	—	Frosinone
Divisione malattie infettive - Centro di riferimento AIDS * - Unità di trattamento a domicilio ** - Ospedale grande degli infermi	—	Viterbo
Divisione di malattie infettive - Unità operativa di III livello *** - Unità di trattamento a domicilio ** «Ospedale civile»	—	Rieti
Divisione malattie infettive - Unità operativa di II livello *** - Unità di trattamento a domicilio ** - Ospedale civile	—	Formia (Latina)

(*) Limitatamente alle funzioni previste dalla D.G.R. n. 2550/92 e successive integrazioni e modifiche.

(**) Limitatamente alle funzioni previste dalla D.G.R. n. 7549/92.

(***) Limitatamente alle funzioni previste dalla D.G.R. n. 8358/88.

Reparto ospedale	U.S.L.	Città
STRUTTURE NON ABILITATE AL RICOVERO DEI CASI DI AIDS UNITÀ OPERATIVE AIDS DI III LIVELLO AI SENSI DELLA D.G.R. N. 9687/90, DELLA D.G.R. N. 8358/88 E DELLA D.G.R. N. 699/88:		
Unità operativa AIDS - Ospedale «S. Giovanni»	—	Roma
Unità operativa AIDS - Ospedale «S. Gallicano» (Istituto dermatologico)	—	Roma
Regione Liguria:		
Divisione oncologia medica - Istituto nazionale per la ricerca sul cancro	—	Genova
Divisione malattie infettive - Ospedale «S. Martino»	—	Genova
Divisione malattie infettive - E.O. ospedali «Galliera»	—	Genova
Malattie infettive I clinica Università di Genova	—	Genova
Malattie infettive II clinica Università di Genova - Istituto «G. Gaslini»	—	Genova
Divisione ospedaliera malattie infettive - Istituto «G. Gaslini»	—	Genova
Sezione malattie infettive - Ospedale «S. Corona»	—	Pietra Ligure (Savona)
Divisione semeiotica medica B del dipartimento medicina interna dell'Università di Genova	—	Genova
Clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Genova	—	Genova
Divisione malattie infettive - Ospedale di Sanremo	—	Sanremo (Imperia)
Divisione malattie infettive - Ospedale «Valloria»	—	Savona
Regione Lombardia:		
Distretto socio sanitario di base	U.S.L. 1	Varese
Distretto socio sanitario di base	U.S.L. 2	Gallarate (Varese)
Distretto socio sanitario di base - Ospedale di Busto Arsizio	U.S.L. 3	Busto Arsizio (Varese)
Distretto socio sanitario di base	U.S.L. 4	Saronno (Varese)
Distretto socio sanitario di base	U.S.L. 5	Como
Distretto socio sanitario di base	U.S.L. 6	Cantù (Como)
Distretto socio sanitario di base	U.S.L. 7	Lecco
Distretto socio sanitario di base	U.S.L. 8	Merate (Como)
Distretto socio sanitario di base - Ospedale di Sondrio	U.S.L. 9	Sondrio
Distretto socio sanitario di base	U.S.L. 10	Albino (Bergamo)
Distretto socio sanitario di base	U.S.L. 11	Ponte S. Pietro (Bergamo)
Distretto socio sanitario di base	U.S.L. 12	Bergamo
Distretto socio sanitario di base - Ospedale di Treviglio	U.S.L. 13	Treviglio (Bergamo)
Distretto socio sanitario di base	U.S.L. 14	Chiari (Brescia)
Distretto socio sanitario di base	U.S.L. 15	Breno (Brescia)
Distretto socio sanitario di base	U.S.L. 16	Gardone Val Trompia (Brescia)
Distretto socio sanitario di base	U.S.L. 17	Salò (Brescia)
Distretto socio sanitario di base	U.S.L. 18	Brescia
Distretto socio sanitario di base	U.S.L. 19	Leno (Brescia)
Distretto socio sanitario di base	U.S.L. 20	Viadana (Mantova)
Distretto socio sanitario di base	U.S.L. 21	Mantova
Distretto socio sanitario di base	U.S.L. 22	Ostiglia (Mantova)
Distretto socio sanitario di base	U.S.L. 23	Cremona
Distretto socio sanitario di base	U.S.L. 24	Crema (Cremona)
Distretto socio sanitario di base - Ospedale maggiore di Lodi	U.S.L. 25	Lodi
Distretto socio sanitario di base - Ospedale di Predabissi	U.S.L. 26	Melegnano (Milano)
Distretto socio sanitario di base	U.S.L. 27	Cernusco sul Naviglio (Milano)
Distretto socio sanitario di base	U.S.L. 28	Vimercate (Milano)
Distretto socio sanitario di base	U.S.L. 29	Monza (Milano)
Distretto socio sanitario di base	U.S.L. 30	Desio (Milano)
Distretto socio sanitario di base	U.S.L. 31	Cinisello (Milano)
Distretto socio sanitario di base	U.S.L. 32	Carbagnate (Milano)
Distretto socio sanitario di base	U.S.L. 33	Rho (Milano)
Distretto socio sanitario di base - Ospedale di Legnano	U.S.L. 34	Legnano (Milano)
Distretto socio sanitario di base - Ospedale di Magenta	U.S.L. 35	Magenta (Milano)
Distretto socio sanitario di base	U.S.L. 36	Milano
Distretto socio sanitario di base	U.S.L. 37	Milano
Distretto socio sanitario di base	U.S.L. 38	Milano
Distretto socio sanitario di base	U.S.L. 39	Milano
Distretto socio sanitario di base	U.S.L. 40	Milano
Distretto socio sanitario di base	U.S.L. 41	Milano
Distretto socio sanitario di base	U.S.L. 42	Pavia
Distretto socio sanitario di base	U.S.L. 43	Vigevano (Pavia)
Distretto socio sanitario di base	U.S.L. 44	Voghera (Pavia)
Azienda ospedaliera - Ospedale «Macchi»	—	Varese
Azienda ospedaliera - Ospedale «S. Anna»	—	Como
Azienda ospedaliera - Ospedale di Lecco	—	Lecco
Azienda ospedaliera - Ospedale di Sondalo	—	Sondalo (Sondrio)
Azienda ospedaliera - Ospedali Riuniti	—	Bergamo
Azienda ospedaliera - Spedali civili	—	Brescia
Azienda ospedaliera - Ospedale «C. Poma»	—	Mantova
Azienda ospedaliera - Istituti ospitalieri	—	Cremona
Azienda ospedaliera - Ospedale «S. Gerardo»	—	Monza (Milano)
Azienda ospedaliera - Istituti clinici di perfezionamento	—	Milano
IRCCS Ospedale maggiore - Policlinico	—	Milano
Azienda ospedaliera - Ospedale «Niguarda»	—	Milano
IRCCS Ospedale «S. Raffaele	—	Milano
PMAO Ospedale «S. Paolo»	—	Milano
Azienda ospedaliera - Ospedale «L. Sacco»	—	Milano
IRCCS Ospedale «S. Matteo»	—	Pavia

Reparto ospedale	USL	Città
Regione Marche:		
Clinica malattie infettive - Ospedale «Umberto I»	—	Ancona
Divisione malattie infettive - Ospedale «Umberto I»	—	Ancona
Divisione pediatria-neonatalogia - Sezione malattie infettive - Ospedale dei bambini «G. Salesi»	—	Ancona
Servizio immunologia clinica - Ospedale «Torrette»	—	Ancona
Servizio immunologia - Ospedale civile di Ascoli Piceno	—	Ascoli Piceno
Sezione malattie infettive - Ospedale civile	—	Ascoli Piceno
Divisione malattie infettive - Ospedale civile	—	Fermo (Ascoli Piceno)
Sezione malattie infettive - Ospedale civile di Jesi	—	Jesi (Ancona)
Divisione malattie infettive - Ospedale civile di Macerata	—	Macerata
Divisione malattie infettive - Ospedale civile di Pesaro	—	Pesaro
Regione Molise		
Reparto malattie infettive - Ospedale «A. Cardarelli»	—	Campobasso
Sezione isolamento medicina generale - Ospedale «Veneziale»	—	Isernia
Regione Piemonte:		
Clinica universitaria - Ospedale «Amedeo di Savoia»	—	Torino
Reparto malattie infettive - Divisione ospedaliera A - Ospedale «Amedeo di Savoia»	—	Torino
Reparto malattie infettive - Divisione ospedaliera B - Ospedale «Amedeo di Savoia»	—	Torino
Reparto malattie infettive - Divisione ospedaliera C - Ospedale «Amedeo di Savoia»	—	Torino
Reparto malattie infettive - Clinica pediatrica - Ospedale «Regina Margherita»	—	Torino
Reparto malattie infettive - Ospedale «S. Andrea»	—	Vercelli
Reparto malattie infettive - Ospedale degli infermi»	—	Biella
Reparto malattie infettive - Ospedale maggiore	—	Novara

Reparto ospedale	USL	Città
Reparto malattie infettive Ospedali riuniti	—	Verbania Pallanza (Novara)
Reparto malattie infettive - Ospedale «S. Croce»	—	Cuneo
Reparto malattie infettive - Ospedale civile	—	Asti
Reparto malattie infettive - Ospedale civile	—	Alessandria
Reparto malattie infettive - Ospedale «S. Spirito»	—	Casale
Regione Puglia:		
Reparto infettivi - Ospedale consorziale di Bari	—	Bari
Reparto infettivi - Ospedale «Giovanni XXIII»	—	Bari
Reparto infettivi - Ospedale «F. Fallacara»	—	Triggiano (Bari)
Reparto infettivi - Ospedale di Bisceglie	—	Bisceglie (Bari)
Reparto infettivi - Ospedale «Miulli»	—	Acquavaviva delle Fonti (Bari)
Reparto infettivi - Ospedale «V. Fazi»	—	Lecce
Reparto infettivi - Ospedale «S. Caterina Novella»	—	Galatina (Lecce)
Reparto infettivi - Ospedale di Gallipoli	—	Gallipoli (Lecce)
Reparto infettivi - Ospedale «SS. Annunziata»	—	Taranto
Reparto infettivi - Ospedali riuniti di Foggia	—	Foggia
Reparto infettivi - Ospedale di Summa	—	Brindisi
Regione Sardegna:		
Reparto medicina generale - Ospedale civile di Alghero	—	Alghero (Sassari)
Divisione oncologia medica - Divisione ematologia - Ospedale «Businco»	—	Cagliari
Divisione malattie infettive - Ospedale «SS. Trinità»	—	Cagliari
Divisione malattie infettive - Ospedale «S. Francesco»	—	Nuoro
Divisione malattie infettive - Ospedale SS. Annunziata	—	Sassari
Istituto di clinica medica - Genetica medica - Università di Cagliari	—	Cagliari
Istituto medicina interna - Clinica medica - Università di Cagliari	—	Cagliari
Istituto medicina interna - Ospedale «Businco»	—	Cagliari
Istituto medicina interna - Ospedale microcitemico	—	Cagliari
Istituto malattie infettive - Università di Sassari	—	Sassari
Divisione medicina - Ospedale «S. Martino»	—	Oristano

Reparto ospedale	U.S.L.	Città
Regione Sicilia:		
Ospedale di Trapani	U.S.L. 1	Trapani
Ospedale di Agrigento	U.S.L. 11	Agrigento
Ospedale di Caltanissetta	U.S.L. 16	Caltanissetta
Ospedale «Vittorio Emanuele»	U.S.L. 17	Gela (Caltanissetta)
Ospedale civile	U.S.L. 18	Nicosia (Enna)
Ospedale «Umberto I»	U.S.L. 19	Enna
Ospedale civile	U.S.L. 23	Ragusa
Ospedale maggiore	U.S.L. 24	Modica (Ragusa)
Ospedale «Umberto I»	U.S.L. 26	Siracusa
Ospedale «Gravina»	U.S.L. 29	Caltagirone (Catania)
Ospedale «Ascoli Tomaselli»	U.S.L. 34	Catania
Divisione I - Ospedale «Garibaldi»	U.S.L. 34	Catania
Divisione II - Ospedale «Garibaldi»	U.S.L. 34	Catania
Ospedale «Ferrarotto»	U.S.L. 35	Catania
Ospedale «Regina Margherita»	U.S.L. 41	Messina
Ospedale «Piemonte»	U.S.L. 42	Messina
Ospedale civile di Milazzo	U.S.L. 43	Milazzo (Messina)
Ospedale «C. Zodda»	U.S.L. 45	Barcellona P.G. (Messina)
Ospedale dei bambini	U.S.L. 58	Palermo
Ospedale «Casa del sole»	U.S.L. 60	Palermo
Ospedale «Guadagna»	U.S.L. 62	Palermo
Clinica medica III serv. inf. reg.le per la diagnosi AIDS e sindromi correlate - Università di Palermo	—	Palermo
Clinica medica II - Università di Messina	—	Messina
Istituto di medicina interna e medicina d'urgenza - Università di Catania	—	Catania
Regione Toscana.		
Reparto 24000 - Ospedale di Arezzo	—	Arezzo
Reparto 24000 - Ospedale «Careggi»	—	Firenze
Reparto 20010 - Ospedale «Careggi»/Università	—	Firenze
Reparto 18000 - Ospedale «Careggi»/Università	—	Firenze
Reparto 52010 Ospedale «S. Maria Nuova»	—	Firenze
Reparto 39000 - Ospedale «Meyer»	—	Firenze
Reparto 24000 - Ospedale «Meyer»	—	Firenze
Reparto 24000 - Ospedale «S. Maria Annunziata»	—	Bagno a Ripoli (Firenze)
Reparto 24000 - Ospedale della Misericordia	—	Grosseto
Reparto 24000 - Ospedali riuniti	—	Livorno
Reparto 24000 - Ospedale generale provinciale	—	Lucca
Reparto 24000 - Ospedale «SS. Giacomo e Cristoforo»	—	Massa Carrara
Reparto 24000 - Ospedale civile Elbano	—	Portoferraio (Livorno)
Reparto 24000 - Spedali riuniti «S. Chiara»	—	Pisa
Reparto 52010 - Università	—	Pisa
Reparto 39000 - Università	—	Pisa
Reparto 24000 - Ospedali riuniti	—	Pistoia
Reparto 24000 - Ospedale di Prato	—	Prato
Reparto 24000 - Ospedale di Siena	—	Siena
Reparto 24000 - Università	—	Siena
Reparto 24000 - Ospedale «Tabarracci»	—	Viareggio (Lucca)
Regione Umbria:		
Clinica di malattie infettive - Università di Perugia	—	Perugia
Clinica di malattie infettive - Università di Terni	—	Terni
Regione Valle d'Aosta:		
Unità operativa di malattie infettive	—	Aosta
Regione Veneto		
Pronto soccorso	U.S.L. 1	Cortina, Auronzo, Pieve di Cadore
Medicina generale	U.S.L. 3	—
Dermatologia	U.S.L. 3	—
Malattie infettive	U.S.L. 3	—
Pediatria	U.S.L. 4	—
Farmacia ospedaliera	U.S.L. 5	—
Direzione sanitaria	U.S.L. 6	Schio (Vicenza)
Direzione sanitaria	U.S.L. 6	Thiene (Vicenza)
Malattie infettive	U.S.L. 8	—
Malattie infettive	U.S.L. 10	—
Pronto soccorso	U.S.L. 11	—
Lungo degenti	U.S.L. 12	—
Ematologia	U.S.L. 13	—
Malattie infettive	U.S.L. 16	—
Neurologia - (Serv neuropsicotossicologia)	U.S.L. 18	—
Farmacia ospedaliera	U.S.L. 19	—
Malattie infettive	U.S.L. 21	—
Clinica pediatrica	U.S.L. 21	—
Patologia medica sec. - (Centro emofilia)	U.S.L. 21	—
Divisione medica III	U.S.L. 21	—
Malattie infettive	U.S.L. 25	—
Sezione di Screening HIV - Gruppo C	U.S.L. 25	—
SERT	U.S.L. 27	—
Medicina interna - (Sez. malattie infettive)	U.S.L. 28	—
SERT	U.S.L. 29	—

Reparto ospedale	U.S.L.	Città
	—	—
SERT	U.S.L. 30	—
Pronto soccorso	U.S.L. 33	—
SERT	U.S.L. 33	—
Pronto soccorso	U.S.L. 34	—
Malattie infettive	U.S.L. 36	—
Provincia autonoma di Bolzano:		
Reparto di malattie infettive - Ospedale regionale di Bolzano	—	Bolzano
Provincia autonoma di Trento:		
Sezione di malattie infettive: 2604 - presidio ospedaliero S. Chiara dell'U.S.L. del comprensorio Valle dell'Adige	—	—
Unità operativa di pediatria e neonatologia: 7301 presidio ospedaliero di S. Chiara dell'U.S.L. del comprensorio Valle dell'Adige	—	—
Sezione malattie infettive: 2604 presidio ospedaliero dell'U.S.L. del comprensorio della Vallagarina	—	—

96A3150

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 23 aprile 1996.

Autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto per l'esecuzione di lavori suppletivi e di variante di progetti originari in materia di acquedotti non di competenza statale finanziati con mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Campania.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)»;

Visti i decreti ministeriali 12 dicembre 1989 e 15 aprile 1992, con i quali è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della citata legge, la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti, a favore della regione Campania, di mutui finalizzati alla attuazione di vari interventi acquedottistici fra i quali quello riguardante i «Lavori di completamento e ristrutturazione della rete idrica» del comune di Ponte (Benevento) per un importo complessivo di L. 1.080.000.000;

Vista la deliberazione n. 419609400/01 del 28 ottobre 1992, con la quale la Cassa depositi e prestiti ha assentito un mutuo di L. 972.000.000;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica», in particolare l'art. 20, comma 1, secondo il quale «le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministero competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento»;

Visto che il quadro economico del progetto originariamente approvato presentava un importo dei lavori a base d'asta di L. 527.217.525 e che tra le somme a disposizione dell'amministrazione era compresa la somma di L. 406.582.898 per la realizzazione dell'impianto di telecontrollo;

Considerato che con decreto ministeriale n. TB/47-ACQ. del 26 ottobre 1995, il Ministero dei lavori pubblici ha autorizzato la regione Campania all'utilizzo delle economie pari a L. 30.980.302, conseguite nell'appalto dei lavori principali a base d'asta;

Vista la nota n. 2799/ST12 del 10 aprile 1996 con la quale la citata regione ha richiesto, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 412/1991, ulteriore autorizzazione all'utilizzo delle economie per l'importo di L. 36.216.040, verificatesi nel successivo appalto effettuato per l'esecuzione dei lavori dell'impianto di telecontrollo dell'importo di L. 406.582.898 previsto tra le somme a disposizione di cui al progetto generale;

Vista la perizia di variante e suppletiva, dell'importo complessivo invariato di L. 1.080.000.000, redatta per conto del comune di Ponte dal dott. ing. Luigi Fusco, che riguarda l'installazione di apparecchi di misura e telecontrollo sui serbatoi e sui collettori dell'acquedotto per un più razionale funzionamento della rete idrica;

Visto che con la citata perizia suppletiva e di variante si propone di utilizzare le economie conseguite nell'appalto per la realizzazione dell'impianto di telecontrollo, che ammontano a L. 36.216.040, per l'esecuzione dei suindicati ulteriori interventi in detto impianto;

Viste la delibera di giunta del comune di Ponte n. 12 del 24 gennaio 1996, con la quale lo stesso comune ha approvato la surrichiamata perizia ed il relativo quadro economico;

Vista la delibera 7 marzo 1996, n. 1559, della giunta della regione Campania, con la quale viene approvata la perizia medesima, il relativo quadro economico e viene chiesta al Ministero dei lavori pubblici l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 412/1991;

Viste le risultanze favorevoli dell'istruttoria compiuta sugli elaborati della perizia in argomento, ai fini della rispondenza degli interventi in essa previsti ai requisiti di ammissibilità fissati dalla deliberazione C.I.P.E. del 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma primo, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la regione Campania è autorizzata ad utilizzare le economie, ammontanti a L. 36.216.040, derivanti dall'appalto dei lavori relativi ai «Lavori di completamento e ristrutturazione della rete idrica» nel comune di Ponte (Benevento), finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti di L. 972.000.000, per l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante all'impianto di telecontrollo di cui alla perizia richiamata nelle premesse.

Roma, 23 aprile 1996

Il Ministro: BARATTA

96A3161

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 maggio 1996.

Scioglimento della società cooperativa «Abitare» edilizia a r.l., in Borghetto Santo Spirito, senza nomina di commissario liquidatore.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI SAVONA

Visto l'art. 2544, comma 1, prima parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Visto l'art. 2544, comma 1, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro concorsi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione la procedura di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quella senza nomina di commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Abitare» edilizia a r.l., con sede in Borghetto Santo Spirito (Savona), costituita per rogito notaio Romairone in data 12 luglio 1991, rep. 40036, reg. soc. n. 14597, tribunale di Savona, Busc n. 1030/254304, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Roma, 8 maggio 1996

Il direttore reggente: SAVOIA

96A3151

DECRETO 10 maggio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Teknostudio S.r.l.», in Vercelli, e «La Bertagna S.r.l.», in Vercelli, senza nomina di commissari liquidatori.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI VERCELLI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali d'ispezione ordinaria eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 in materia di decentramento agli U.P.L.M.O. degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Decreta:

Le società cooperativa edilizia sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore:

1) società cooperativa edilizia «Teknostudio S.r.l.», con sede in Vercelli, costituita per rogito Cortese Massimo in data 28 luglio 1989, repertorio n. 22671, registro società n. 6607, tribunale di Vercelli;

2) società cooperativa edilizia «La Bertagna S.r.l.», con sede a Vercelli, costituita per rogito Roncarolo Gianpaolo in data 29 gennaio 1990, repertorio n. 28270, registro società n. 6806, tribunale di Vercelli.

Roma, 10 maggio 1996

Il direttore: CORRENTE

96A3152

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 marzo 1996.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari per l'anno 1994, in relazione all'iniziativa di cui all'art. 6 del regolamento CEE n. 2084/93.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4255/88, come modificato dal regolamento n. 2084/93, relativo al Fondo sociale europeo;

Visto in particolare l'art. 6 del predetto regolamento n. 2084/93, che prevede la possibilità che il Fondo sociale europeo finanzi, al di fuori dei quadri comunitari di sostegno, azioni di preparazione, valutazione e sorveglianza, necessarie per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 del medesimo regolamento;

Vista la decisione C(95) 531 della Commissione delle Comunità europee relativa alla concessione del contributo del Fondo sociale europeo per il finanziamento del progetto pilota rientrante nel campo di applicazione del predetto art. 6 del regolamento n. 2084/93;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili in tale contesto dalla Commissione europea, ammontanti complessivamente a 454.000 ECU a valere sul Fondo sociale europeo per l'anno 1994, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse pubbliche nazionali valutate in 908 milioni di lire;

Considerata l'opportunità di ricorrere per tali interventi alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87, per l'importo complessivo di 908 milioni di lire per l'anno 1994;

Vista la nota del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 808/Segr del 22 febbraio 1996;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Per la realizzazione del progetto pilota rientrante nel campo di applicazione dell'art. 6 del regolamento CEE n. 2084/93, richiamato in premessa, la quota nazionale pubblica per l'anno 1994 — pari a 908 milioni di lire — è assicurata dalle risorse recate dal Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987.

2. I pagamenti da parte del Fondo di rotazione vengono effettuati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, e sono disposti sulla base di richieste del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota nazionale relativa all'anno 1994, stabilita dalla presente delibera, anche negli anni successivi fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionale relativi agli interventi in questione.

5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale effettua i necessari controlli di competenza.

Roma, 13 marzo 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 10 maggio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 110

96A3165

DELIBERAZIONE 13 marzo 1996.

Definizione, coordinamento, e finanziamento del programma degli interventi finanziari per l'anno 1995 in relazione al progetto «Lingua italiana».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare l'art. 75 concernente il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la nota della Commissione delle Comunità europee n. 21350, in data 22 dicembre 1994, con la quale la medesima ha comunicato ufficialmente l'avvenuta accettazione del progetto n. 94-09/1791/NL-VB, relativo al programma Lingua e, quindi, dell'iniziativa concernente la diffusione della lingua e cultura italiana all'estero, presentata dall'Università per stranieri di Perugia, partner italiano, alla quale è stato destinato un contributo comunitario da parte del Bureau Lingua, pari a 27.900 ECU per il primo anno (1995) di attuazione del progetto;

Considerato che a fronte delle predette risorse rese disponibili dalla Comunità europea occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche, valutate in 108 milioni di lire per l'anno 1995;

Considerata la necessità di ricorrere per tali interventi alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Vista la nota d'ordine del Ministro degli affari esteri n. 112/435 in data 12 marzo 1996;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. L'intervento finanziario per l'anno 1995, posto a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il cofinanziamento nazionale del progetto ammesso al beneficio dei contributi comunitari specificato in premessa ammonta a complessivi 108 milioni di lire.

2. La predetta quota nazionale a carico del Fondo di rotazione viene erogata in favore dell'Università per stranieri di Perugia secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di motivate richieste inoltrate al Fondo stesso da parte del Ministero degli affari esteri - Direzione generale delle relazioni culturali.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota nazionale annuale stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Il Ministero degli affari esteri effettua i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 13 marzo 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 10 maggio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 109

96A3166

DELIBERAZIONE 13 marzo 1996.

Riparto di una prima quota delle disponibilità 1996 del fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993, destinata agli interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante: «Trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488»;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante: «Disposizione urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e del relativo personale»;

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, della medesima legge n. 104/1995 che demanda al CIPE il riparto del Fondo ex art. 19, comma 5, del citato decreto legislativo n. 96/1993 sulla base degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonché delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996);

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1996 e del bilancio pluriennale per il triennio 1996-98;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 16 febbraio 1996, n. 62, concernente l'attività del CIRA - Centro italiano di ricerche aerospaziali S.p.a., e la possibilità di integrazioni finanziarie nel limite di lire 150 miliardi a carico delle risorse *ex lege* n. 64/1986;

Visto il decreto-legge 12 marzo 1996, n. 117, in base al quale il Centro di formazione studi-FORMEZ risponde al Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Viste le proprie delibere emanate negli anni 1994 e 1995, con le quali si è, fra l'altro, provveduto a fissare i criteri di ripartizione del predetto Fondo ex art. 19 disponendo le relative assegnazioni per tali due esercizi;

Tenuto conto che, sulla base delle richieste delle varie amministrazioni subentrate nelle competenze dei soppressi organismi dell'intervento straordinario, è necessario procedere, per garantire la prosecuzione delle relative attività, ad un'assegnazione 1996 di lire 9.285,194 miliardi, anticipando per il momento una prima quota di lire 6.515,535 miliardi, a fronte di una disponibilità complessiva del Fondo ex art. 19 di L. 9.543,011 miliardi, per il corrente esercizio;

Ritenuto che l'ulteriore assegnazione per l'anno 1996 e la ripartizione programmatica per gli anni 1997, 1998 e successivi, saranno definite dopo che le varie amministrazioni interessate, ivi comprese quelle che presentano al momento particolari difficoltà nell'utilizzazione delle risorse, avranno fatto pervenire ai Ministeri del bilancio e del tesoro, tramite la Ragioneria generale dello Stato - Servizi informatici CED - AgM, la situazione delle effettive erogazioni disposte dai centri finali di spesa alla data del 30 giugno 1996, nonché l'entità delle eventuali revoche di finanziamento delle iniziative di competenza, accertate alla medesima data;

Sentite le amministrazioni interessate che, nell'ambito delle proprie competenze, hanno attestato la verifica della permanenza della validità economica dei singoli investimenti ai sensi del punto 4 della propria delibera del 24 giugno 1994;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sulla quale è stato acquisito in seduta il previsto concerto del Ministero del tesoro;

Delibera:

1. A valere sulla disponibilità complessiva di lire 9.543,011 miliardi per l'anno 1996, è assegnata, per far fronte alle esigenze indicate in premessa, una prima anticipazione di lire 6.515,535 miliardi secondo la ripartizione riportata nell'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. Le residue disponibilità per l'anno 1996 ed il riparto programmatico per gli anni 1997, 1998 e seguenti formeranno oggetto di successiva delibera di riparto, sulla base delle erogazioni effettivamente disposte alla data del 30 giugno 1996 dai centri finali di spesa, che le amministrazioni interessate comunicheranno ai Ministeri del bilancio e del tesoro, tramite la Ragioneria generale dello Stato - Servizi informatici CED - AgM, unitamente alla stima degli ulteriori pagamenti da effettuare entro l'anno 1996, nonché all'entità delle revoche accertate alla predetta data.

3. Le amministrazioni intensificheranno l'attività di verifica prevista al punto 4 della propria delibera 24 giugno 1994, dando priorità agli interventi beneficiari di cofinanziamenti comunitari, che dovranno essere attuati nel rispetto dei tempi stabiliti dall'Unione europea, ovvero revocati. Le amministrazioni comunicheranno al CIPE, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, le risultanze dell'attività di controllo, anche con riferimento alle somme trasferite alle regioni; alla stessa data dovranno essere analiticamente dettagliati i rientri comunitari contabilizzati, afferenti agli interventi cofinanziati, nonché i finanziamenti revocati. L'ottemperanza al richiesto flusso informativo, anche da parte delle competenti amministrazioni regionali, costituisce condizione indispensabile per ogni ulteriore assegnazione da parte del CIPE.

Le amministrazioni interessate potranno richiedere, per l'attività di verifica di propria competenza, la collaborazione del Nucleo ispettivo degli investimenti pubblici, secondo modalità da stabilire d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 13 marzo 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 10 maggio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 111

Allegato

FONDO EX ART. 19

Assegnazione 1996 di lire mld. 9.285,194

AMMINISTRAZIONE INTERESSATA	Assegnazioni 1996	Anticipazioni 1996 (70%)	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	7,800	6,360	
Svimez	3,000	3,000	(1)
Progetti Teleer e Terrasud	-		
Polimodello informativo	4,800	3,360	
Varie	-		
INDUSTRIA	3.846,326	2.691,728	
Incentivi industriali	3.735,462	2.614,823	
Trasferimenti a regioni	88,196	61,737	
Contributi a IPI (ex IASM)	20,618	14,433	
Varie	1,050	0,735	
RICERCA	486,405	355,484	
Opere di competenza	300,000	210,000	
Istituzioni scientifiche	23,000	16,100	
Cira	71,064	49,745	
	50,000	50,000	(1)
Università meridionali	41,541	29,079	(2)
Varie	0,800	0,560	
AGRICOLTURA	239,643	167,750	
Opere di competenza	127,016	88,911	(3)
Promozione agricoltura	112,359	78,651	(4)
Varie	0,268	0,188	
LAVORI PUBBLICI	701,495	491,047	
Opere di competenza	700,000	490,000	
Varie	1,495	1,047	
BILANCIO	3.628,312	2.538,418	
Contratti di programma e accordo Val Basento	1.867,614	1.307,330	
Piani regionali di sviluppo e az. org. 6.3	1.353,223	947,256	
Competenze residue	354,482	248,137	
Formez	41,452	29,016	
Osservatorio politiche regionali	0,300	0,210	
Varie	9,241	6,469	
LAVORO			
Occupazione giovanile	-	-	
Istruzione professionale	-	-	
SCAU	-	-	
Varie	-	-	
TESORO	378,213	264,749	
Società acque	66,981	46,887	
Mutui ex art 10 legge 64	153,579	107,506	
C. D. P.: ammortamento anticipaz.	19,091	13,364	
progetti FIO legge 64	61,767	43,237	
INSUD: fondo rotazione	11,032	7,722	
promozione turismo	4,082	2,857	
P.G.S.	50,000	35,000	
C.e.d.	11,219	7,853	
Varie	0,462	0,323	
	9.285,194	6.516,535	
Disponibilità fondo ex art 19	9.543,011	(5)	

(1) Le assegnazioni Svimez e Cira sono approvate per l'intero importo, in quanto previste rispettivamente dall'art. 18 della legge 104/1995 e dall'art. 9 del D.L. 62/1996.

(2) L'assegnazione 1996, di lire 82,863 miliardi, destinata all'Università della Calabria (delibera Cipe 20.11.95) è assicurata da residui 1995, per lire 41,322 miliardi, e dalla integrazione 1996, per lire 41,541 miliardi.

(3) Tale assegnazione comprende l'importo integrativo di lire 30 miliardi, a seguito della chiusura dei conti di gestione Agensud.

(4) L'importo comprende anche i mutui agrari deliberati dalla Agensud, ma non ancora attivati.

(5) le disponibilità del Fondo sono assicurate come segue: lire 9.316 miliardi autorizzati dalla L.F. 1996 (tab. F); lire 127,011 miliardi costituiscono recuperi dal cap. 3579 dell'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 1994 e lire 100 miliardi sono recuperati dall'assegnazione CIPE 27/4/95 per la riprogrammazione regionale.

96A3167

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DELIBERAZIONE 22 aprile 1996.

Approvazione del regolamento interno del consiglio di presidenza.

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
nell'adunanza del 15-16 aprile 1996

Visto l'art. 10, ultimo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117, in relazione all'art. 13, primo comma, n. 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 19, di conversione del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il regolamento interno per il funzionamento del consiglio di presidenza approvato nell'adunanza del 21-22 giugno 1993;

Viste le determinazioni assunte nelle adunanze del 2-3 ottobre 1995, 29-30 gennaio, 12-13 febbraio, 26-27 febbraio, 11-12 marzo e 25-26 marzo 1996;

Viste le modifiche apportate;

Ha approvato
il seguente testo modificato e coordinato:

Capo I

SEDE, COSTITUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 1.
Sede

1. Il consiglio di presidenza ha sede presso la sede centrale della Corte dei conti e può tenere adunanze anche in altre sedi della Corte.

Art. 2.
Insediamento

1. La seduta di insediamento del consiglio è convocata dal presidente della Corte entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che lo ha costituito.

2. Nella stessa seduta il consiglio: verifica i titoli di ammissione dei suoi componenti; conosce dei reclami attinenti alle elezioni anche ai fini delle rettifiche conseguenti al loro eventuale accoglimento.

3. La durata del consiglio si computa dal giorno dell'insediamento.

4. Dopo la scadenza del termine triennale, il consiglio continuerà ad espletare le proprie funzioni fino alla data di emanazione del decreto di costituzione del nuovo consiglio.

Art. 3.
Incompatibilità

1. Prima della seduta di insediamento del consiglio i componenti di designazione parlamentare debbono presentare alla segreteria del consiglio stesso una dichiarazione dalla quale risultino le attività suscettibili di interferire con le funzioni della Corte ai sensi dell'art. 10, n. 5, della legge 13 aprile 1988, n. 117, ovvero una dichiarazione della inesistenza di tali attività. In caso di sopravvenienza di attività del genere di cui sopra, la dichiarazione relativa va presentata entro trenta giorni dal loro verificarsi.

2. Il consiglio, ove rilevi l'esistenza di incompatibilità, anche sopravvenute, assegna al componente un termine di trenta giorni per farle cessare. Decorso infruttuosamente tale termine, il consiglio, tramite il presidente, ne dà comunicazione ai Presidenti delle Camere.

Art. 4.
Vice presidente

1. Il presidente di sezione più anziano della Corte, di cui all'art. 10, secondo comma, lettera *c)*, della legge 13 aprile 1988, n. 117, sostituisce il presidente, in caso di assenza o impedimento, nelle funzioni a questi attribuite dalla legge dal regolamento.

2. Ove, nel corso di una seduta del consiglio cui non sia presente il presidente, il vice presidente se ne allontani temporaneamente e ritenga che la seduta debba proseguire, la presidenza della seduta è assunta, per la durata dell'assenza del vice presidente, dal magistrato più anziano in ruolo.

3. Il predetto componente assume la presidenza anche all'inizio della seduta in caso di avvenuta comunicazione di impedimento od assenza sia del presidente sia del vice presidente.

Art. 5.
Sostituzione di componenti per causa sopravvenuta

1. I membri che perdono i requisiti di eleggibilità o cessano dal servizio o cessano dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del consiglio sono sostituiti nel consiglio per il restante periodo, dai magistrati della medesima originaria qualifica, che li seguono per numero di suffragi ottenuti nella relativa elezione.

Qualora, per difetto di magistrati votati, la sostituzione non possa aver luogo nell'ambito della stessa qualifica, si procede ad elezione suppletiva da indirsi entro trenta giorni: in tal caso, per i requisiti di eleggibilità, si fa riferimento alla data del decreto presidenziale di indizione dell'elezione stessa.

2. Nel caso di cessazione dei componenti di designazione parlamentare, il presidente della Corte provvede a darne immediata comunicazione ai Presidenti delle Camere per la nuova designazione.

Art. 6.

Posizione dei componenti del consiglio

1. I componenti partecipano ai lavori e alle deliberazioni del consiglio in posizione di parità.

2. Per l'indicazione dei componenti del consiglio negli atti e nelle sedute, al presidente seguono il vice presidente, il procuratore generale, i componenti di designazione parlamentare, gli altri componenti in ordine di ruolo.

3. Il consiglio può, su richiesta degli interessati, adottare opportuni provvedimenti al fine di rendere compatibili il carico di lavoro dei componenti eletti nei rispettivi uffici di appartenenza con l'esercizio delle funzioni nel consiglio stesso.

Art. 7.

Oganizzazione del consiglio

1. Il consiglio di presidenza, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale dell'ufficio di segreteria, dotato di strutture e di personale adeguati.

2. Il consiglio, per il tramite dell'ufficio di segreteria si avvale del sistema informativo integrato consiglio di presidenza-segretariato generale, ed ha diritto di acquisire ogni altra informazione necessaria per lo svolgimento delle funzioni proprie del consiglio di presidenza stesso.

3. Il consiglio di presidenza stabilisce le competenze proprie dell'ufficio e le forme di coordinamento con le funzioni del segretariato generale o di altre articolazioni organizzative della Corte, ai fini della migliore efficienza ed economicità per l'espletamento delle rispettive funzioni.

4. In ogni caso, spetta all'ufficio di segreteria di:

a) assistere, ove richiesto, il consiglio e le commissioni nella programmazione e nello svolgimento dei lavori;

b) curare gli adempimenti antecedenti e susseguenti alle adunanze del consiglio.

5. Il settore studi e documentazione dell'ufficio di segreteria cura la ricerca e la raccolta sistematica di materiale di interesse del consiglio, lo studio di particolari problemi, nonché il contenzioso relativo agli atti del consiglio.

6. A ciascun componente del consiglio è assicurato il necessario supporto per l'espletamento delle proprie funzioni consiliari anche, ove ne faccia richiesta, mediante la diretta collaborazione di un impiegato individuato d'intesa tra il richiedente ed il segretario generale.

Art. 8.

Personale dell'ufficio di segreteria

1. L'ufficio di segreteria è diretto da un magistrato che ne assicura il buon andamento, sovraintende al personale addetto, assiste alle sedute del consiglio, provvedendo alla relativa verbalizzazione, salvo quanto previsto dal successivo art. 18, comma terzo. Il magistrato direttore è coadiuvato da un magistrato che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento. Altro magistrato cura il settore studi e documentazione.

2. I magistrati addetti all'ufficio sono nominati dal consiglio a maggioranza assoluta dei componenti e possono essere revocati in qualsiasi momento con la stessa maggioranza. La durata della loro assegnazione non può eccedere la durata del consiglio, compreso l'eventuale periodo di permanenza delle funzioni del consiglio stesso; tali assegnazioni non possono essere immediatamente prorogate o rinnovate, così come normativamente previsto per i componenti elettivi.

3. Alla segreteria è addetto un congruo numero di unità del personale amministrativo, assegnato secondo le procedure di legge sulla base di un organigramma deliberato dal consiglio su proposta del capo dell'ufficio.

Capo II

FUNZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 9.

Competenze del consiglio

1. Il consiglio delibera sui provvedimenti indicati dall'art. 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sulle materie attinenti all'espletamento delle funzioni dei magistrati, sui procedimenti per l'accesso in carriera e sulle missioni dei propri componenti.

2. Acquisisce elementi di valutazione sull'attività svolta da ogni servizio e, occorrendo, adotta i necessari provvedimenti di coordinamento.

3. Formula proposte per l'organizzazione, per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi della Corte.

4. Delibera sulle richieste del Parlamento e del Governo in ordine a materie che attengono all'esercizio delle proprie attribuzioni.

5. Delibera, per quanto di sua competenza, in merito a ricorsi, reclami ed esposti.

6. Stabilisce entro il mese di dicembre le date in cui il Procuratore generale ed i procuratori regionali riferiscono, rispettivamente, davanti alle sezioni riunite e alle sezioni giurisdizionali regionali sull'attività svolta dalla Corte dei conti nell'anno precedente.

Art. 10.

Ispezioni, indagini e audizioni

1. Il consiglio, per esigenze relative all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, può disporre ispezioni, affidandone l'incarico ad uno o più dei suoi componenti, eventualmente assistiti da personale amministrativo.

2. Il consiglio può promuovere indagini conoscitive, anche sulle strutture e sui servizi interessati, all'uopo richiedendo l'avviso ed ogni elemento utile ai magistrati addetti o che su di essi esercitano la vigilanza o anche al personale amministrativo ad essi preposto.

Capo III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Art. 11.

Convocazione

1. Il consiglio di presidenza è convocato in adunanza, eventualmente divisa in più sedute, dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente. Deve essere, altresì, convocato ogniqualvolta lo richiedano almeno quattro componenti.

2. La convocazione, unitamente al relativo ordine del giorno, è comunicata a tutti i componenti almeno cinque giorni prima dell'adunanza; la documentazione necessaria per lo svolgimento della discussione è trasmessa a tutti i componenti almeno tre giorni prima della seduta.

3. In caso di obiettiva urgenza, i termini per la convocazione possono essere abbreviati e la relativa comunicazione va effettuata almeno tre giorni prima della adunanza. Analogamente può procedersi in caso di aggiunte o integrazioni all'ordine del giorno.

4. Indipendentemente dal procedimento ordinario di convocazione di cui al primo comma, il consiglio può deliberare a maggioranza assoluta la data della successiva adunanza e l'ordine del giorno, rispettando i termini di cui al precedente comma.

Art. 12.

Poteri di urgenza del presidente

1. Il presidente può adottare le deliberazioni di competenza del consiglio in caso di obiettiva urgenza e non sia possibile l'immediata convocazione del consiglio stesso.

2. Tali deliberazioni vanno trasmesse al consiglio nella sua prima adunanza, con motivata relazione, al fine della loro ratifica.

3. Sono fatti salvi gli effetti dell'atto fino al momento dell'eventuale diniego di ratifica.

Art. 13.

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è predisposto dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente.

2. Ciascun componente può chiedere che un determinato argomento sia posto all'ordine del giorno. Se il presidente non ritiene di accogliere la richiesta ne informa nella prima seduta successiva il consiglio, che delibera in proposito; se accoglie la richiesta, fissa la data della discussione.

3. Se la richiesta di cui al comma precedente è presentata da almeno quattro dei componenti, l'argomento è inserito all'ordine del giorno della successiva adunanza.

4. Le motivate proposte di riesame sono iscritte all'ordine del giorno dal presidente su richiesta della commissione competente per materia o secondo le modalità di cui al comma precedente.

5. In caso di particolare urgenza, il consiglio, ove siano presenti e consenzienti tutti i componenti, può deliberare di aggiungere all'ordine del giorno della seduta stessa altro argomento.

Art. 14.

Ordine dei lavori e discussione

1. Nel corso della seduta, ogni argomento all'ordine del giorno è distintamente esaminato, secondo l'ordine di iscrizione.

2. Il presidente della seduta può, anche su proposta di uno o più componenti del consiglio, modificare la successione degli argomenti da esaminare e riunire la discussione di punti connessi. Se vi è opposizione, il consiglio delibera sull'ordine dei lavori.

3. Il presidente della seduta dirige la discussione, curando che gli interventi — esclusi quelli dei relatori di commissioni — siano svolti in modo sintetico, eventualmente limitando il tempo consentito per l'esposizione e il numero degli interventi di ciascun componente.

4. Durante la discussione e la deliberazione, i componenti del consiglio personalmente interessati all'argomento trattato debbono lasciare la seduta.

Art. 15.

Quorum funzionale e votazioni

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno nove componenti dei quali sette magistrati e due di designazione parlamentare.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti che si esprimono con voto favorevole o contrario.

3. Le deliberazioni sono approvate se conseguono almeno 6 voti favorevoli.

4. Alle votazioni si procede per alzata di mano. Si vota per appello nominale se lo richiedano almeno tre componenti; in tal caso, si inizia da un nome estratto a sorte e si prosegue per odine alfabetico. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Se il presidente si è astenuto, nel caso di parità di voti, la delibera non è approvata.

5. Si procede a scrutinio segreto nelle votazioni relative a deliberazioni che comportano valutazioni di qualità e comportamenti di persone, ovvero in presenza di riconosciuti motivi di riservatezza, ovvero a richiesta di almeno quattro componenti presenti.

Art. 16.

Ordine delle votazioni

1. Relativamente ad ogni argomento posto all'ordine del giorno, sono discusse e decise nel seguente ordine e con precedenza su ogni altra le questioni relative:

a) alle richieste, specificamente motivate, che sull'argomento non si debba deliberare;

b) alle richieste di rinvio della discussione o della deliberazione;

c) alle richieste che la discussione e la deliberazione sull'argomento siano sospese fino a una data determinata o ad un momento successivo alla deliberazione su altro argomento connesso.

2. Successivamente, per ogni argomento vengono discusse e deliberate prima le eventuali proposte di acquisizione o integrazioni istruttorie e poi le questioni di definizione del merito.

3. L'ordine di votazione degli emendamenti è stabilito dal presidente della seduta, a cominciare da quelli il cui contenuto è più distante dalle proposte in esame.

Art. 17.

Relatori

1. Il consiglio, ove lo ritenga opportuno, può nominare uno o più relatori su specifiche materie, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 22, comma 10.

2. I componenti del consiglio possono, in qualsiasi momento, prendere visione degli atti e della documentazione posti a disposizione dei relatori o da essi acquisiti.

3. Il relatore, che per qualsiasi motivo venga a trovarsi nella impossibilità di riferire, è tempestivamente sostituito con altro relatore dal presidente che ne dà immediata comunicazione al consiglio.

Art. 18.

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del consiglio sono di norma pubbliche.

2. Compete al presidente determinare le modalità e le eventuali limitazioni dell'accesso del pubblico nell'aula.

3. Le sedute non sono pubbliche quando ricorrono motivi di sicurezza ovvero allorché l'oggetto del dibattito comporti apprezzamenti di qualità e comportamenti di persone o nei casi in cui il consiglio ritenga sussistano prevalenti ragioni di tutela della riservatezza rispetto alle esigenze di pubblicità della seduta.

L'esclusione della pubblicità è deliberata su proposta delle singole commissioni, ovvero di almeno quattro componenti, immediatamente prima dell'esame della questione.

4. Delle adunanze del consiglio, insieme con l'ordine del giorno, è data notizia mediante avvisi da affiggere in ogni sede della Corte negli appositi albi.

Art. 19.

Verbale delle sedute

1. Delle sedute del consiglio è redatto verbale che contiene la sommaria esposizione della discussione e degli interventi, la sintesi delle dichiarazioni di voto, se richiesta dagli interessati, l'esito delle votazioni con il voto espresso da ciascun componente in caso di appello nominale ed il contenuto delle deliberazioni assunte. Su richiesta sono inserite a verbale dichiarazioni sintetiche di ciascun componente.

2. Il verbale è approvato di norma nella prima seduta dell'adunanza successiva.

3. Alle sedute alle quali il consiglio ritenga che non debba assistere alcuno dei magistrati di cui all'art. 8, il verbale è redatto da un componente del consiglio designato dal presidente della seduta.

4. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante della seduta.

Art. 20.

Pubblicità degli atti

1. Tutte le deliberazioni e tutti gli atti del consiglio sono pubblici fatto salvo quanto previsto dal successivo terzo comma. Copia, estratti e certificazioni di essi sono rilasciati a richiesta di chi vi ha interesse. Il rilascio delle copie avviene a spese del richiedente con le modalità previste dal competente ufficio del Segretariato generale.

2. I componenti del consiglio e il magistrato verbalizzante sono tenuti al segreto sui voti le opinioni espresse nelle sedute non pubbliche. È tenuto al segreto anche il personale della Corte che per ragioni del suo ufficio ne viene a conoscenza.

3. Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992, sono sottratti all'accesso:

a) fascicoli personali dei magistrati, nonché ogni documentazione valutativa riferita al predetto personale;

b) documenti attinenti a giudizi o valutazioni relativi a procedure concorsuali del personale di magistratura;

c) accertamenti medico-legali e relativa documentazione concernenti domande sottoposte all'esame del consiglio;

d) documenti ed atti relativi allo stato di salute dei magistrati e alle loro condizioni psico-fisiche;

e) documentazione relativa alle attività istruttorie di competenza delle commissioni del consiglio fino all'esaurimento delle attività stesse;

f) verbali delle sedute non pubbliche, se non esista un interesse giuridicamente rilevante e verbali delle sedute pubbliche del consiglio e dei relativi atti se non vi-sia un giustificato motivo del richiedente;

g) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari ovvero concernente l'istruzione dei ricorsi giurisdizionali prodotti dal personale di magistratura, nei confronti di chi non vi abbia un interesse giuridicamente rilevante;

h) i documenti che le altre amministrazioni escludono dall'accesso e che il consiglio detiene in quanto atto di procedimenti di propria competenza.

4. Qualora l'accesso sia richiesto per la tutela d'interèssi giuridicamente rilevanti, ovvero per giustilicati motivi, spetta al direttore della segreteria, valutata l'esistenza dei detti presupposti, consentirlo a motivata richiesta degli interessati.

Art. 21.

Bollettino ufficiale

1. A cura dell'ufficio di segreteria del consiglio, viene mensilmente pubblicato un bollettino ufficiale nel quale vengono apportate, anche per estratto, tutte le deliberazioni assunte dal consiglio. Nel bollettino viene fornita ogni altra notizia utile per il personale di magistratura della Corte.

Capo IV

COMMISSIONI REFERENTI

Art. 22.

Costituzione e rinnovo

1. Entro un mese dal suo insediamento, il consiglio provvede alla costituzione di quattro commissioni permanenti aventi il compito di riferire sulle deliberazioni da adottare, rispettivamente, nelle seguenti materie:

a) assunzioni, promozioni, assegnazioni di funzioni e di sedi, trasferimenti e collocamenti fuori ruolo;

b) conferimenti e autorizzazioni all'accettazione di incarichi;

c) piante organiche e valutazione delle esigenze di copertura; proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentito il Segretario generale; formazione e aggiornamento del personale di magistratura;

d) iniziative di studio; contenzioso; interrogazioni e interpellanze parlamentari e altri affari di carattere generale; congedi e aspettative; parere su riconoscimento dipendenza da causa di servizio; cessazione dal servizio e attribuzione titolo onorifico e pareri sulle proposte governative di nomine di consiglieri.

2. Tutti i componenti del consiglio hanno titolo di partecipare alla composizione delle commissioni.

I componenti di diritto possono non partecipare alla composizione delle commissioni.

3. Le commissioni di cui ai punti *a)* e *b)* sono composte di 4 membri, di cui uno di designazione parlamentare e quelle di cui ai punti *c)* e *d)* di 3 membri, di cui uno di designazione parlamentare.

Tutti i componenti del consiglio possono partecipare ai lavori delle commissioni, di cui non fanno parte, senza diritto di voto.

4. Le commissioni, nella prima seduta, eleggono un presidente, che è sostituito, in caso di impedimento o di assenza, dal componente più anziano di età.

5. Ciascuna comminissione si rinnova, integralmente, ogni nove mesi.

6. Le operazioni di rinnovo delle commissioni devono essere effettuate in modo da assicurare, ove possibile, la partecipazione dei membri del consiglio a tutte le commissioni.

Se necessario si provvede mediante operazioni di sorteggio.

7. Le commissioni riferiscono al consiglio formulando, di norma, proposte scritte.

8. L'ufficio di segreteria del consiglio di presidenza assiste ciascuna delle commissioni nello svolgimento delle relative funzioni.

Di ogni seduta è redatto un breve resoconto.

9. Sono inserite nell'ordine del giorno del consiglio, per la discussione, le proposte delle commissioni tempestivamente presentate all'ufficio di segreteria per essere diramate non oltre 3 giorni prima delle riunioni del consiglio.

10. Il consiglio può costituire commissioni temporanee su specifiche materie.

11. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche.

Art. 23.

Relazioni e proposte

1. Il presidente deferisce le questioni alle commissioni competenti che ne riferiscono al consiglio entro il termine di regola di quindici giorni. Nei casi di particolare complessità le commissioni possono richiedere al presidente il prolungamento di tale termine.

2. Le commissioni, tramite il proprio presidente, possono chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio di questioni rientranti nella loro competenza.

3. Le commissioni organizzano, nel rispetto dei termini loro assegnati, i propri lavori con criteri di semplicità e speditezza.

Roma, 22 aprile 1996

Il Presidente: CARBONE

96A3168

GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

PROVVEDIMENTO 20 maggio 1996.

Disposizioni per la stampa quotidiana e periodica e per l'emittenza radiotelevisiva relative alle elezioni comunali e provinciali del 9 giugno 1996, alle elezioni amministrative nei comuni del Trentino del 2 giugno 1996, alle elezioni amministrative nei comuni della Sicilia del 16 giugno 1996 ed ai *referendum* regionali abrogativi della regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di sanità, del giorno 23 giugno 1996.

IL GARANTE
PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Visto il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 266, recante disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie;

Dispone:

Art. 1.

Per la campagna elettorale relativa alle elezioni comunali e provinciali del 9 giugno 1996, continuano ad applicarsi le disposizioni del proprio atto 18 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 di pari data.

Art. 2.

Per la campagna elettorale relativa alle elezioni amministrative nei comuni del Trentino, del 2 giugno 1996, continuano ad applicarsi le disposizioni del proprio atto 30 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 3 maggio 1996, come precisate con provvedimento 2 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 4 maggio 1996.

Art. 3.

Per la campagna elettorale relativa alle elezioni amministrative nei comuni della Sicilia, del 16 giugno 1996, continuano ad applicarsi le disposizioni del proprio atto 2 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 4 maggio 1996.

Art. 4.

Per la campagna relativa ai *referendum* regionali abrogativi della regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di sanità, del giorno 23 giugno 1996, continuano ad applicarsi le disposizioni del proprio atto 7 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 108 del 10 maggio 1996.

Art. 5.

In tutti gli atti indicati nei precedenti articoli ogni richiamo alle disposizioni del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 266.

Art. 6.

Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 1996

Il Garante: SANTANIELLO

96A3196

PROVVEDIMENTO 20 maggio 1996.

Disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per l'elezione dei deputati all'assemblea regionale siciliana fissata per il giorno 16 giugno 1996.

IL GARANTE
PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Visto il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 266;

Visto il proprio atto 7 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 107 del 9 maggio 1996;

Vista l'ordinanza 18 maggio 1996, n. 1294, del TAR Sicilia, sezione distaccata di Catania;

Dispone:

Art. 1.

Per il periodo della campagna elettorale relativa all'elezione dei deputati all'assemblea regionale siciliana fissata per il giorno 16 giugno 1996, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al regolamento 7 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 107 del 9 maggio 1996, in quanto non modificate con il presente atto.

Art. 2.

Il comma 4 dell'art. 14 del regolamento 7 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 107 del 9 maggio 1996, è sostituito dal seguente:

«4. Qualora nel corso di servizi e programmi di informazione vengano trattate questioni specificamente dibattute nella campagna elettorale, le posizioni rispettivamente assunte al riguardo dalle diverse formazioni politiche impegnate nella competizione devono essere

rappresentate in modo corretto e completo. Rimane salva la libertà di commento e di critica che, in una chiara distinzione tra l'informazione e l'opinione, salvaguardi comunque il rispetto degli anzidetti fondamentali principi.».

Art. 3.

Il comma 1 dell'art. 17 del regolamento 7 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, italiana n. 107 del 9 maggio 1996, e sostituito dal seguente:

«1. Le condizioni di parità nell'accesso a spazi di propaganda debbono essere assicurate, con riguardo alle stesso collegio (o circoscrizione) elettorale, tra gli appartenenti alla stessa categoria di soggetti politici. La propaganda fatta da un candidato esclusivamente per la lista di appartenenza e non per la propria persona non è considerata propaganda individuale dello stesso candidato e, fermo il rispetto del principio di parità tra le liste rappresentate, non obbliga ad assicurare spazi di propaganda «individuale» agli altri candidati che si trovano in competizione personale con il primo. Non possono essere concessi spazi di propaganda individuale a singoli candidati ove non sia possibile assicurare la concessione di analoghi spazi di propaganda individuale a tutti i candidati in diretta competizione con il primo. Poiché un candidato può essere presente nelle lista di più di un collegio (circoscrizione) elettorale, deve considerarsi la specifica valenza del messaggio di propaganda nell'ambito di diffusione del mezzo; in particolare, nel caso di candidato ammesso ad uno spazio di propaganda personale, la parità deve essere rispettata nei confronti dei candidati delle liste di tutti i collegi (circoscrizioni) in cui esso e presente; se tali candidati sono a loro volta presenti in liste di collegi (circoscrizioni) diversi sussiste l'ulteriore necessità di rispettare il principio di parità nei confronti anche dei candidati di questi ultimi collegi (circoscrizioni) e così via.».

Art. 4.

Nel regolamento 7 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 107 del 9 maggio 1996, ogni richiamo alle disposizioni del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, deve ritenersi riferito alle corrispondenti disposizioni del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 266.

Art. 5.

Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 1996

Il Garante: SANTANIELLO

96A3197

UNIVERSITÀ DI LECCE

DECRETO RETTORALE 30 aprile 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge n. 168/1989;

Vista la legge n. 341/1990;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1995, riguardante le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alla trasformazione della facoltà di magistero in facoltà di scienze della formazione;

Viste le delibere del senato accademico in data 4 aprile 1996 e 30 aprile 1996, con cui si recepisce il decreto ministeriale 2 agosto 1995;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 «approvazione del piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1994-1996», ai sensi del quale le università sono autorizzate ad attivare le procedure di istituzione anche di corsi di laurea e di diploma, tenuto conto delle proposte già formulate dai comitati regionali di coordinamento ai fini della predisposizione dello stesso piano;

Considerato che oltre le proposte di cui sopra, fu formulata anche quella relativa all'istituzione del corso di laurea in psicologia e quella del diploma universitario per traduttori e interpreti;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Lecce, relative alla trasformazione della facoltà di magistero in facoltà di scienze della formazione ed alla istituzione della facoltà di lingue e letterature straniere;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso in data 28 dicembre 1995;

Decreta:

1. A decorrere dall'anno accademico 1996/1997 è istituita la facoltà di lingue e letterature straniere.

2. A decorrere dall'anno accademico 1996/1997 è istituita la facoltà di scienze della formazione.

3. Lo statuto dell'Università degli studi di Lecce, approvato e modificato con i decreti sopracitati è modificato come appresso:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

L'Università degli studi di Lecce è costituita dalle seguenti facoltà:

1) facoltà di economia;

2) facoltà di lettere e filosofia;

3) facoltà di scienze della formazione;

4) facoltà di lingue e letterature straniere;

5) facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

6) facoltà di ingegneria.

(Omissis).

Capo IV

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Articolo unico

La facoltà di scienze della formazione conferisce:

a) la laurea in scienze dell'educazione;

b) la laurea in psicologia;

c) la laurea in materie letterarie;

d) il diploma universitario in servizio sociale.

(Omissis).

Capo V

FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Articolo unico

La facoltà di lingue e letterature straniere conferisce:

a) la laurea in lingue e letterature straniere;

b) diploma universitario per traduttori ed interpreti.

(Omissis).

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Lecce, 30 aprile 1996

Il rettore: RIZZO

96A3169

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione dell'ambasciata d'Italia in Windhoek (Namibia)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis).

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

L'ambasciata d'Italia in Windhoek (Namibia) è soppressa a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1996
Registro n. 1 Esteri, foglio n. 166

96A3177

Istituzione di un'ambasciata d'Italia in Baku (Azerbaijan)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis)

EMANA

il seguente decreto·

Articolo unico

È istituita in Baku (Azerbaijan) un'ambasciata d'Italia, a decorrere dal 1° giugno 1996.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1996
Registro n. 1 Esteri, foglio n. 167

96A3178

Entrata in vigore dell'Accordo europeo su linee importanti di trasporto combinato internazionale e relative installazioni (ACGT), concluso a Ginevra il 1° febbraio 1991.

A seguito dell'emanazione della legge 26 ottobre 1995, n. 478, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 novembre 1995, che ha autorizzato la ratifica italiana dell'Accordo europeo su linee importanti di trasporto combinato internazionale e relative installazioni (ACGT), concluso a Ginevra il 1° febbraio 1991, si è provveduto a depositare, in data 12 gennaio 1996, lo strumento di ratifica italiano.

Ai sensi dell'art. 10, paragrafo 3, l'Accordo europeo su linee importanti di trasporto combinato internazionale e relative installazioni (ACGT), concluso a Ginevra il 1° febbraio 1991, è entrato in vigore per l'Italia l'11 aprile 1996.

96A3176

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Cancellazione di alcune associazioni dall'Elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli

Con decreto ministeriale del 29 aprile 1996, n. 9692068, è stata cancellata l'associazione CIOD, con sede in Ferrara, corso Porta Reno n. 103, in quanto è rimasta sprovvista di compagine sociale.

La predetta associazione è cancellata dal n. 14 dell'Elenco nazionale di produttori ortofrutticoli e per effetto del provvedimento, l'associazione perde il requisito di personalità giuridica di diritto privato.

Con decreto ministeriale del 29 aprile 1996, n. 9692067, è stata cancellata l'associazione Conerpo, con sede in Bologna, via A. Calzoni n. 1/3, in quanto è rimasta sprovvista di compagine sociale.

La predetta associazione è cancellata dal n. 6 dell'Elenco nazionale di produttori ortofrutticoli e per effetto del provvedimento, l'associazione perde il requisito di personalità giuridica di diritto privato.

Con decreto ministeriale del 29 aprile 1996, n. 9692069, è stata cancellata l'associazione Coprovalti, con sede in Trestina (Perugia), via I Maggio n. 33, in quanto ha ridotto notevolmente la commercializzazione e non offre più assistenza ai soci.

La predetta associazione è cancellata dal n. 10 dell'Elenco nazionale di produttori ortofrutticoli e per effetto del provvedimento, l'associazione perde il requisito di personalità giuridica di diritto privato.

96A3184

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modificazioni allo statuto della Fondazione europea per la divulgazione dei valori umani, in Bellagio

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1996, vistato dalla Ragioneria centrale del Ministero della pubblica istruzione il 16 aprile 1996, visto n. 78, sono state apportate modifiche allo statuto della Fondazione europea per la divulgazione dei valori umani, in Bellagio (Como).

96A3183

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Estratto decreto n. 378/1996 del 24 aprile 1996

Specialità medicinale STERICOLLIR, nella confezione collirio flacone 20 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9971 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina gluconato; nafazolina nitrato.

Titolare A.I.C.: Germo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Giotto 19, Cormano (Milano), codice fiscale n. 00772350153.

N. A.I.C.: 032766014 (in base 10); 0Z7Y1Y (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: prodotto da Sofar S.p.a., - Trezzano Rosa (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 379/1996 del 24 aprile 1996

Specialità medicinale DESTROBAC, nella confezione soluzione 1% flacone 1 kg, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16523 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione. principio attivo: iodopovidone.

Titolare A.I.C.: Hoechst Marion Roussel S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Gran Sasso 18, Milano, codice fiscale n. 00832400154.

N. A.I.C.: 032263016 (in base 10); 0YSLV8 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Sofar S.p.a. - Trezzano Rosa (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 380/1996 del 24 aprile 1996

Specialità medicinale NEOXENE, nella confezione soluzione 5% flacone 1 lt, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 13546 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina digluconato.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Ecobi S.a.s., con sede legale e domicilio fiscale in via Enrico Bazzano, 26, Ronco Scrivia (Genova), codice fiscale n. 00420050106.

N. A.I.C.: 032266037 (in base 10); 0YSPTP (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Farmaceutici Ecobi S.a.s. - Ronco Scrivia (Genova).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 381/1996 del 24 aprile 1996

Specialità medicinale NEOXENE, nella confezione soluzione 5% flacone 5 lt, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 13546 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina digluconato.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Ecobi S.a.s., con sede legale e domicilio fiscale in via Enrico Bazzano, 26, Ronco Scrivia (Genova), codice fiscale n. 00420050106.

N. A.I.C.: 032266049 (in base 10); 0YSPU1 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Farmaceutici Ecobi S.a.s. - Ronco Scrivia (Genova).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 382/1996 del 24 aprile 1996

Specialità medicinale NEOXENE, nella confezione soluzione 5% flacone 100 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 13546 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina digluconato.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Ecobi S.a.s., con sede legale e domicilio fiscale in via Enrico Bazzano, 26, Ronco Scrivia (Genova), codice fiscale n. 00420050106.

N. A.I.C.: 032266025 (in base 10); 0YSPT9 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Farmaceutici Ecobi S.a.s. - Ronco Scrivia (Genova).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 383/1996 del 24 aprile 1996

Specialità medicinale NEOXENE, nella confezione soluzione 1% flacone 250 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 10750 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina digluconato.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Ecobi S.a.s., con sede legale e domicilio fiscale in via Enrico Bazzano, 26, Ronco Scrivia (Genova), codice fiscale n. 00420050106.

N. A.I.C.: 032266013 (in base 10); 0YSPSX (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Farmaceutici Ecobi S.a.s. - Ronco Scrivia (Genova).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 384/1996 del 24 aprile 1996

Specialità medicinale NEOXENE, nella confezione ovuli vaginali scatola 10 ovuli 10 mg, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 10811 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina digluconato.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Ecobi S.a.s., con sede legale e domicilio fiscale in via Enrico Bazzano, 26, Ronco Scrivia (Genova), codice fiscale n. 00420050106.

N. A.I.C.: 032266052 (in base 10), 0YSPU4 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Scherer S.p.a., Aprilia (Latina).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 385/1996 del 24 aprile 1996

Specialità medicinale ANADERMIN, nella confezione crema tubo 50 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11812 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina digluconato; zolfo precipitato.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Ecobi S.a.s., con sede legale e domicilio fiscale in via Enrico Bazzano, 26, Ronco Scrivia (Genova), codice fiscale n. 00420050106.

N. A.I.C.: 032289011 (in base 10); 0YTD7M (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Farmaceutici Ecobi S.a.s., Ronco Scrivia (Genova).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 386/1996 del 24 aprile 1996

Specialità medicinale IDROIODOFORO GABBIANI TIPO MITE, con variante della denominazione in IODALFA, nella confezione soluzione flacone 20 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9017 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: iodopovidone.

Titolare A.I.C.: Montefarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Galilei, 7, Pero, codice fiscale n. 00742960156.

N. A.I.C.: 032218012 (in base 10); 0YR6WW (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Montefarmaco S.p.a., Pero (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 387/1996 del 24 aprile 1996

Specialità medicinale IDROIODOFORO GABBIANI TIPO FORTE, con variazione della denominazione in IODALFA, nella confezione soluzione flacone 50 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9007 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo iodopovidone.

Titolare A I C.: Montefarmaco S.p a., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Galilei, 7, Pero, codice fiscale n. 00742960156.

N A I.C : 032218024 (in base 10); 0YR6X8 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo· Montefarmaco S p a , Pero (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura. medicinale da vendersi dietro presentazione di ricetta medica, ai sensi dell'art. 4, del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 388/1996 del 24 aprile 1996

Specialità medicinale ESOFORM JOD 500, con variazione della denominazione in ESO-JOD, nella confezione «500» soluzione flaconcino 20 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16892 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione. principio attivo: Iodopovidone.

Titolare A.I C.: Esoform S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale del Lavoro, 10 Rovigo, codice fiscale n. 00352000293.

N. A.I.C.: 032761088 (in base 10); 0Z7T80 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l., Rovigo.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993. classe C.

Classificazione ai fini della fornitura· medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 389/1996 del 24 aprile 1996

Specialità medicinale ESOFORM JOD 500, con variazione della denominazione in ESO-JOD, nella confezione «500» soluzione flaconcino 30 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16892 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione· principio attivo· iodopovidone.

Titolare A.I.C.: Esoform S.r.l , con sede legale e domicilio fiscale in viale del Lavoro, 10 Rovigo, codice fiscale n. 00352000293.

N. A.I.C.: 032761090 (in base 10), 0Z7T82 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l., Rovigo.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 390/1996 del 24 aprile 1996

Specialità medicinale ESOFORM JOD 500, con variazione della denominazione in ESO-JOD, nella confezione «500» soluzione flaconcino 50 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16892 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: iodopovidone.

Titolare A.I.C.: Esoform S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale del Lavoro, 10 Rovigo, codice fiscale n. 00352000293.

N A I C.: 032761102 (in base 10); 0Z7T8G (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S r.l., Rovigo.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993. classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 391/1996 del 24 aprile 1996

Specialità medicinale ESOFORM JOD 500, con variazione della denominazione in ESO-JOD, nella confezione «500» soluzione flacone 250 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16892 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: iodopovidone.

Titolare A.I.C.: Esoform S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale del Lavoro, 10 Rovigo, codice fiscale n. 00352000293.

N. A.I.C.: 032761114 (in base 10); 0Z7T8U (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S r.l., Rovigo.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 392/1996 del 24 aprile 1996

Specialità medicinale ESOFORM JOD 500, con variazione della denominazione in ESO-JOD, nella confezione «500» soluzione flacone 500 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16892 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: iodopovidone.

Titolare A.I.C.: Esoform S.r.l , con sede legale e domicilio fiscale in viale del Lavoro, 10 Rovigo, codice fiscale n. 00352000293.

N. A.I.C.: 032761126 (in base 10); 0Z7T96 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l., Rovigo.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 393/1996 del 24 aprile 1996

Specialità medicinale ESOFORM JOD 500, con variazione della denominazione in ESO-JOD, nella confezione «500» soluzione flacone 1000 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16892 e aventi le caratteristiche di cui all'art 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: iodopovidone.

Titolare A.I.C.: Esoform S r l., con sede legale e domicilio fiscale in viale del Lavoro, 10 Rovigo, codice fiscale n. 00352000293.

N. A.I.C.: 032761138 (in base 10); 0Z7T9L (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r l., Rovigo.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 395/1996 del 24 aprile 1996

Specialità medicinale GOCCE D'ERBE PER OCCHI, con variazione della denominazione HYDRALANE, nella confezione collirio flacone 9 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9038 e aventi le caratteristiche di cui all'art 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione. principio attivo. benzalconio cloruro.

Titolare A I C.: Orlane Italia S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Campodonico, 3, Pieve Ligure (Genova), codice fiscale n 02977590013.

N A.I C: 032700015 (in base 10); 0Z5XMH (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Zeta Farmaceutici S.p.a , Sandrigo (Vicenza).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n 396/1996 del 24 aprile 1996

Specialità medicinale AMUCHINA 5, con variazione della denominazione CINQUE AMUCHINA, nella confezione soluzione flacone 250 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 7216 e aventi le caratteristiche di cui all'art 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo. sodio ipoclorito.

Titolare A.I C.: Amuchina S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in località Pontasso, Casella, codice fiscale n. 00264440108.

N. A I.C: 032192015 (in base 10); 0YQFJH (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Amuchina S p a , località Pontasso, Casella (Genova).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993. classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n 397/1996 del 24 aprile 1996

Specialità medicinale AMUCHINA 5. con variazione della denominazione CINQUE AMUCHINA, nella confezione soluzione flacone 500 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 7216 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione principio attivo: sodio ipoclorito.

Titolare A.I.C.: Amuchina S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in località Pontasso, Casella, codice fiscale n. 00264440108.

N. A.I.C.: 032192027 (in base 10), 0YQFJV (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Amuchina S.p.a., località Pontasso, Casella (Genova).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 398/1996 del 24 aprile 1996

Specialità medicinale AMUCHINA 5, con variazione della denominazione CINQUE AMUCHINA, nella confezione soluzione flacone 1000 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 7216 e aventi le caratteristiche di cui all'art 1 del decreto legislativo n 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: sodio ipoclorito.

Titolare A I C.: Amuchina S p a , con sede legale e domicilio fiscale in località Pontasso, Casella, codice fiscale n. 00264440108.

N. A I C.: 032192039 (in base 10), 0YQFK7 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Amuchina S.p a , località Pontasso, Casella (Genova).

Classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992

Estratto decreto n. 399/1996 del 24 aprile 1996

Specialità medicinale TIRS, nella confezione collirio flacone 10 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9161 e aventi le caratteristiche di cui all'art 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione principio attivo. benzalconio cloruro, idrossipropilmetil cellulosa.

Titolare A I.C. Difa Cooper S p a., con sede legale e domicilio fiscale in via Milano, 160, Caronno Pertusella (Varese), codice fiscale n. 00334560125.

N. A I C: 032769010 (in base 10), 0Z80ZL (in base 32)

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Laboratorio farmaceutico S.I.T. - Mede Lomellina (Pavia), in alternativa officina Consortile, Ariccia (Roma).

Classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe C

Classificazione ai fini della fornitura medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 400/1996 del 24 aprile 1996

Specialità medicinale TIRS, nella confezione collirio flacone 15 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9161 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro; idrossipropilmetil cellulosa.

Titolare A.I.C.: Difa Cooper S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Milano, 160, Caronno Pertusella (Varese), codice fiscale n. 00334560125.

N. A.I.C.: 032769022 (in base 10); 0Z80ZY (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Laboratorio farmaceutico S.I.T. - Mede Lomellina (Pavia), in alternativa officina Consortile, Ariccia (Roma).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 406/1996 del 26 aprile 1996

Specialità medicinale KASTEL-MED, nella confezione soluzione tanica 10 lt, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 14798 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: sodio ipoclorito.

Titolare A.I.C.: Marin laboratori S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via della Pace, 38, Cornuda (Treviso), codice fiscale n. 03106960267.

N. A.I.C.: 032771053 (in base 10); 0Z82ZF (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Istituto biologico chemioterapico S.p.a., Torino.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 407/1996 del 26 aprile 1996

Specialità medicinale KASTEL-MED, nella confezione soluzione tanica 5 lt, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 14798 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: sodio ipoclorito.

Titolare A.I.C.: Marin laboratori S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via della Pace, 38, Cornuda (Treviso), codice fiscale n. 03106960267.

N. A.I.C.: 032771040 (in base 10); 0Z82Z0 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Istituto biologico chemioterapico S.p.a., Torino.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 408/1996 del 26 aprile 1996

Specialità medicinale KASTEL-MED, nella confezione soluzione flacone 1000 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 14798 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: sodio ipoclorito.

Titolare A.I.C.: Marin laboratori S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via della Pace, 38, Cornuda (Treviso), codice fiscale n. 03106960267.

N. A.I.C.: 032771038 (in base 10); 0Z82YY (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Istituto biologico chemioterapico S.p.a., Torino.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 409/1996 del 26 aprile 1996

Specialità medicinale KASTEL-MED, nella confezione soluzione flacone 500 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 14798 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: sodio ipoclorito.

Titolare A.I.C.: Marin laboratori S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via della Pace, 38, Cornuda (Treviso), codice fiscale n. 03106960267.

N. A.I.C.: 032771026 (in base 10); 0Z82YL (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Istituto biologico chemioterapico S.p.a., Torino.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 410/1996 del 26 aprile 1996

Specialità medicinale KASTEL-MED, nella confezione soluzione flacone 250 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 14798 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: sodio ipoclorito.

Titolare A.I.C.: Marin laboratori S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via della Pace, 38, Cornuda (Treviso), codice fiscale n. 03106960267.

N. A.I.C.: 032771014 (in base 10); 0Z82Y6 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Istituto biologico chemioterapico S.p.a., Torino.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 411/1996 del 26 aprile 1996

Specialità medicinale ZETA BAT, con variazione della denominazione in BAT ZETA, nella confezione soluzione flacone 75 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16495 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo cetilpiridinio cloruro.

Titolare A.I.C.: Zeta farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Mentana, 38, Vicenza, codice fiscale n. 00330790247.

N. A.I.C.: 032778019 (in base 10); 0Z89T3 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Zeta farmaceutici S.p.a., Sandrigo (Vicenza).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 412/1996 del 26 aprile 1996

Specialità medicinale ZETA BAT, con variazione della denominazione in BAT ZETA, nella confezione soluzione flacone 150 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16495 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate

Composizione: principio attivo: cetilpiridinio cloruro.

Titolare A.I.C.: Zeta farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Mentana, 38, Vicenza, codice fiscale n. 00330790247.

N. A.I.C.: 032778021 (in base 10); 0Z89T5 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Zeta farmaceutici S.p.a., Sandrigo (Vicenza).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 413/1996 del 26 aprile 1996

Specialità medicinale CLOROSAN, nella confezione soluzione flacone 1000 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16385 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: clorexidina gluconato.

Titolare A.I.C.: Lachifarma S.r.l., laboratorio chimico salentino, con sede legale e domicilio fiscale in S.S. 16, zona industriale, Zollino (Lecce), codice fiscale n. 02067110755.

N. A.I.C.: 032285013 (in base 10); 0YT8BP (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Lachifarma S.r.l., Zollino (Lecce).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 414/1996 del 26 aprile 1996

Specialità medicinale CLOROSAN, nella confezione soluzione flacone 250 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16385 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate

Composizione principio attivo: clorexidina gluconato.

Titolare A.I.C.: Lachifarma S.r.l., laboratorio chimico salentino, con sede legale e domicilio fiscale in S.S. 16, zona industriale, Zollino (Lecce), codice fiscale n. 02067110755.

N. A.I.C.: 032285025 (in base 10), 0YT8C1 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Lachifarma S.r.l., Zollino (Lecce).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 415/1996 del 26 aprile 1996

Specialità medicinale CLOROSAN, nella confezione sapone flacone 500 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16384 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione principio attivo: clorexidina gluconato.

Titolare A.I.C.: Lachifarma S.r.l., laboratorio chimico salentino, con sede legale e domicilio fiscale in S.S. 16, zona industriale, Zollino (Lecce), codice fiscale n. 02067110755.

N. A.I.C.: 032285037 (in base 10), 0YT8CF (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Lachifarma S.r.l., Zollino (Lecce).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 416/1996 del 26 aprile 1996

Specialità medicinale CLOROSAN, nella confezione sapone flacone 250 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16384 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione principio attivo: clorexidina gluconato

Titolare A.I.C.: Lachifarma S.r.l., laboratorio chimico salentino, con sede legale e domicilio fiscale in S.S. 16, zona industriale, Zollino (Lecce), codice fiscale n. 02067110755.

N. A.I.C.: 032285049 (in base 10), 0YT8CT (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Lachifarma S.r.l., Zollino (Lecce).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992

Estratto decreto n. 417/1996 del 26 aprile 1996

Specialità medicinale CLOROSAN, nella confezione sapone flacone 1000 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16384 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina gluconato.

Titolare A.I.C.: Lachifarma S.r.l., laboratorio chimico salentino, con sede legale e domicilio fiscale in S.S. 16, zona industriale, Zollino (Lecce), codice fiscale n. 02067110755.

N. A.I.C.: 032285052 (in base 10); 0YT8CW (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Lachifarma S.r.l., Zollino (Lecce).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 418/1996 del 26 aprile 1996

Specialità medicinale CLOROSAN, nella confezione sapone flacone 2000 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16384 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina gluconato.

Titolare A.I.C.: Lachifarma S.r.l., laboratorio chimico salentino, con sede legale e domicilio fiscale in S.S. 16, zona industriale, Zollino (Lecce), codice fiscale n. 02067110755.

N. A.I.C.: 032285064 (in base 10); 0YT8D8 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Lachifarma S.r.l., Zollino (Lecce).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 419/1996 del 24 aprile 1996

Specialità medicinale STERILENE, nella confezione soluzione 5 flaconi 30 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 7702 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: trimetilcetilammonio paratoluensolfonato.

Titolare A.I.C.: A.M.S.A. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Passeggiata di Ripetta, 22, Roma, codice fiscale n. 00539640482.

N. A.I.C.: 032255022 (in base 10); 0YSC1G (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: A.M.S.A. S.r.l., Barberino di Mugello (Firenze).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 420/1996 del 26 aprile 1996

Specialità medicinale VIDERMINA, nella confezione scatola 10 ovuli, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9144 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: usnato di rame.

Titolare A.I.C.: Istituto Ganassini S.p.a., di ricerche biochimiche, con sede legale e domicilio fiscale in via P. Gaggia, 16, Milano, codice fiscale n. 00885180158.

N. A.I.C.: 032194019 (in base 10); 0YQIIII3 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Officina di produzione propria Ist. Ganassini S.p.a. di ricerche biochimiche, Milano.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Le società titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovranno comunicare al Ministero della sanità - Dipartimento della prevenzione e del farmaco la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alle società titolari dell'A.I.C.

96A3180

Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto n. 88 del 7 maggio 1996

Specialità medicinale per uso veterinario ADVOCIN (danofloxacin mesilato soluzione iniettabile 2,5% (per bovini).

Titolare A.I.C.: Pfizer italiana S.p.a., con sede legale e fiscale in Latina, s.s. 156, km 50, codice fiscale 00192900595.

Produttore: Pfizer s.a. di Amboise (Francia).

Confezioni autorizzate a numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 102194014;

flacone da 250 ml, numero di A.I.C. 102194026;

flacone da 50 ml, numero di A.I.C. 102194038.

Composizione: principio attivo: danofloxacin mesilato 31,73 g (pari a 25 mg di danofloxacin base); altri componenti: acido lattico, sodio idrossido, monotioglicerolo, fenolo soluzione 80%, acqua p p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: è indicato per il trattamento e controllo di patologie causate o associate a organismi sensibili all'azione del danofloxacin, inclusi batteri gram-positivi, gram-negativi e certe specie di micoplasmi di importanza veterinaria. Specifiche indicazioni sono le seguenti: bovini (vitelli, bovini da carne e bovine da latte non in lattazione): malattie respiratorie causate da pasteurella haemolytica e pasteurella multocida e malattie enteriche causate da escherichia coli e salmonella spp.

Tempo di attesa: gli animali non possono essere macellati per il consumo umano prima che siano trascorsi 5 giorni dall'ultimo trattamento.

Validità: 24 mesi a temperatura inferiore ai 30°C

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinario in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 89 del 7 maggio 1996

Specialità medicinale per uso veterinario ADVOCIN (danofloxacin mesilato) polvere solubile per polli.

Titolare A.I.C.: Pfizer italiana S.p.a., con sede legale e fiscale in Latina, s.s. 156, km 50, codice fiscale 00192900595.

Produttore: Pfizer - Roerig officina comune di Borgo San Michele (Latina);

Confezioni autorizzate a numeri di A.I.C.:

scatola da 1 busta da 75 g numero di A.I.C. 102194053;

scatola da 4 buste da 75 g numero di A.I.C. 102194077;

scatola da 1 busta da 150 g numero di A.I.C. 102194040;

scatola da 4 buste da 150 g numero di A.I.C. 102194065;

scatola da 8 buste da 150 g numero di A.I.C. 102194089.

Composizione: un grammo di prodotto contiene: principio attivo: danofloxacin mesilato 211,51 mg (pari a 167 mg di danofloxacin base); altri componenti: sodio metabisolfito, E 110, lattosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: è indicato per il trattamento ed il controllo della:

malattia respiratoria causata da Escherichia coli (colisetticemia) o da E. coli/Mycoplasma spp dei polli da carne e giovani riproduttori;

mycoplasmosi causata da infezione dei pulcini con Mycoplasma gallisepticum durante la prima settimana di vita.

Tempo di attesa: non somministrare nei 3 giorni precedenti la macellazione.

Validità: 48 mesi a temperatura inferiore ai 30 °C.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinario in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficaica del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dececreto n. 90 del 7 maggio 1996

Specialità medicinale per uso veterinario COLIMICIN (colistina solfato), polvere solubile orale.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S p.a., con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina) via Nettunense km 20,30 - codice fiscale 01396760595.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento farmaceutico di Aprilia (Latina).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.

busta da 100 g numero di A.I.C. 100226024,

busta da 1000 g numero di A.I.C. 100226036

Composizione: 100 g di polvere contengono:

principio attivo: colistina solfato 24 g,

eccipiente idrosolubile: q.b. a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: vitelli, suinetti fino a 35 kg, polli e conigli: terapia causale delle infezioni gastroenteriche sostenute da batteri sensibili alla colistina.

Tempo di attesa: le carni degli animali trattati possono essere destinate all'alimentazione umana purché al momento della macellazione siano trascorsi almeno 2 giorni dall'ultimo trattamento.

Le uova, deposte dai soggetti trattati, vanno escluse dal consumo alimentare per almeno 2 giorni dall'ultimo trattamento.

Le carni di animali morti, o macellati d'urgenza, in corso di trattamento non potranno essere destinate all'alimentazione umana.

Validità: 24 mesi.

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Regime di dispensazione: la vendita è sopposta alla presentazione della ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 91 del 7 maggio 1996

Medicinale veterinario prefabbricato «Soluzione fisiologica di sodio cloruro allo 0,9% soluzione iniettabile perfusionale endovenosa.

Titolare A.I.C.: I.Z.O. S p.a. con sede legale e fiscale in Brescia, via Cremona 282, codice fiscale 00291440170.

Produttore la società titolare dell'A.I.C. nell'officina farmaceutica sita in Brescia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 500 ml numero di A.I.C. 102222015

Composizione: sodio cloruro 4,5 g, acqua p.p.i. q.b. a 500 ml

Indicazioni terapeutiche: soluzione fisiologica, solvente per iniettabili, reidratante elettrolitica

Tempo di attesa nullo

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione. la vendita non è sottoposta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A3181

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della fondazione «Giuseppe e Adele Baracchi», in Bibbiena

Con decreto ministeriale del 9 maggio 1996, la fondazione «Giuseppe e Adele Baracchi», con sede in Bibbiena (Arezzo), è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto

96A3185

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 22 maggio 1996

Dollaro USA	1560,39
ECU	1909,61
Marco tedesco	1012,26
Franco francese	298,95
Lira sterlina	2357,28
Fiorino olandese	905,10
Franco belga	49,247
Peseta spagnola	12,160
Corona danese	262,18
Lira irlandese	2431,71
Dracma greca	6,401
Escudo portoghese	9,866
Dollaro canadese	1136,56
Yen giapponese	14,576
Franco svizzero	1230,11
Scellino austriaco	143,85
Corona norvegese	236,19
Corona svedese	229,35
Marco finlandese	328,71
Dollaro australiano	1238,17

96A3227

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza delle società Fidimpresa - Servizi fiduciari e di revisione per la piccola e media impresa S.p.a., Unifin - Unione finanziaria S.p.a., Sogefin Milano S.p.a., Selemedia S.p.a., Viscontea finanziaria - Visfin S.p.a., Viscontea commissionaria S.p.a., Viscontea commerciale S.r.l., Immobiliare del Sempione S.r.l., tutte con sede in Milano, nonché delle società C.I.I.TUR. S.p.a., Residence Nay S.a.s. di Di Filippo Massimo & C., Sipin - Società immobiliare per investimenti nazionali S.p.a., Aster S.r.l., tutte con sede in Genova.

Con decreto in data 16 maggio 1996, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha accettato le dimissioni dal dott. Giuseppe Severini da presidente del comitato di sorveglianza delle società:

Fidimpresa - Servizi fiduciari e di revisione per la piccola e media impresa S.p.a.;

Unifin - Unione finanziaria S.p.a.;

Sogefin Milano S.p.a.;

Selemedia S.p.a.;

Viscontea finanziaria - Visfin S.p.a., Viscontea commissionaria S.p.a.;

Viscontea commerciale S.r.l.;

Immobiliare del Sempione S.r.l.,
tutte con sede in Milano, nonché delle società:

C.I.I.TUR. S.p.a.;

Residence Nay S.a.s. di Di Filippo Massimo & Co.;

Sipin - Società immobiliare per investimenti nazionali S.p.a.;

Aster S.r.l., tutte con sede in Genova.

Con lo stesso decreto ha, altresì, nominato presidente del predetto comitato di sorveglianza il prof. Bruno Inzitari, nato a Cagliari il 24 luglio 1948, ferma restando la ulteriore composizione del comitato.

Il predetto comitato che risulta quindi formato da:

prof. Bruno Inzitari, nato a Cagliari il 24 luglio 1948, in qualità di esperto, presidente;

prof. Alberto Bertoni, nato a Brescia il 2 novembre 1940, componente, in qualità di esperto;

prof. Carlo Picozzi, nato a Roma l'11 agosto 1920, componente, in qualità di esperto;

ing. Aldo Bianchi, nato a Roma il 2 ottobre 1926, componente, in rappresentanza dei fiducianti;

avv. Massimo Dina, nato a Milano l'8 marzo 1957, componente, in rappresentanza dei fiducianti.

96A3186

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Mandela e Vicovaro, società cooperativa a responsabilità limitata, in Vicovaro.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 19 aprile 1996, ha nominato il rag. Nereo Mugnai commissario straordinario ed i signori rag. Fabrizio Gatti, prof. avv. Raffaele Lener e dott. Giuseppe Sancetta componenti il comitato si sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Mandela e Vicovaro, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Vicovaro (Roma), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro in data 19 aprile 1996.

96A3188

CREDIOP S.P.A.

Titoli oggetto di richiesta di rimborso anticipato

Codice	Specie	Taglio	Titoli dal	Titoli al	Data rimborso
19284	Obb.ni T.V. 1989-1997	5.000.000	1.371	1.430	01-11-96
19284	Obb.ni T.V. 1989-1997	3.750.000	201	340	01-11-96
28610	Obb.ni T.V. 1991-2001 33ª	5.000.000	3.001	11.805	30-10-96

96A3189

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante traferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Trieste sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economica:

settore: P01A «economia politica», disciplina «macroeconomia».

Facoltà di lettere e filosofia:

settore: L21C «lingue e letterature slave meridionali», disciplina «lingue e letterature serba e croata».

Facoltà di magistero:

settore: L19B «linguistica tedesca», disciplina «lingua tedesca».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro Ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio attestante la classe retributiva in godimento nonché il settore scientifico-disciplinare di appartenenza.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, i trasferimenti dei professori chiamati restano subordinati alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

96A3190

POLITECNICO DI TORINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico-disciplinare: K01X «elettronica»;

settore scientifico-disciplinare: B02A «fisica teorica».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A3222

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico-disciplinare: I05A «fisica tecnica industriale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A3223

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	385.000
- semestrale	L.	211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	72.500
- semestrale	L.	50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	216.000
- semestrale	L.	120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	72.000
- semestrale	L.	49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.

- annuale	L.	215.500
- semestrale	L.	118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 96.000, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M.
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11